

# Gazzetta ufficiale L 326 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

15 settembre 2021

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471 della Commissione, del 18 agosto 2021, che modifica e rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i riferimenti alle misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici e agli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali e merci <sup>(1)</sup> .....** 1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1471 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2021

**che modifica e rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i riferimenti alle misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici e agli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali e merci**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 213, paragrafo 2, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 90 e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 <sup>(3)</sup> e (UE) 2020/2236 <sup>(4)</sup> della Commissione stabiliscono i modelli dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali che devono accompagnare le partite di animali e merci per i movimenti all'interno dell'Unione e l'ingresso nell'Unione. Le versioni pubblicate dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 contengono alcuni errori evidenti e omissioni involontarie. È opportuno rettificare tali errori e omissioni e introdurre cambiamenti modificando di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).

- (2) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di attestato privato che deve accompagnare le partite di prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati, al momento dell'ingresso nell'Unione o al momento della loro immissione in commercio. In tale attestato l'importatore è tenuto a indicare la percentuale di ciascun ingrediente di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti. Tali informazioni non sono necessarie per il controllo dei prodotti composti, che non è più basato sulla quantità di prodotti di origine animale in essi contenuti. Esse possono inoltre compromettere la riservatezza delle ricette. È pertanto opportuno modificare tale prescrizione.
- (3) A norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione è tenuta ad approvare e, ove necessario, modificare le misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici, qualora tali misure nazionali possano incidere sui movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici all'interno dell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>(5)</sup> approva tali misure nazionali conformemente a detta disposizione. I riferimenti all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 nei certificati sanitari e nei certificati sanitari/ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alla decisione di esecuzione (UE) 2021/260. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(6)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429. I riferimenti agli elenchi di paesi terzi e territori adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 nei certificati sanitari e nei certificati sanitari/ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti ai pertinenti elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>(7)</sup> istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625. I riferimenti agli elenchi di paesi terzi e loro regioni adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 nei certificati sanitari/ufficiali e nei certificati ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti ai pertinenti elenchi dei paesi terzi o loro regioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. È opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente alla parte 1 dell'allegato del presente regolamento.

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

*Articolo 2*

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 sono modificati conformemente alla parte 2 dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2021.

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

## PARTE 1

Gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione sono così modificati:

1) nell'allegato I, capitolo 4, la casella I.20 è sostituita dalla seguente:

«I.20.	Certificato come o per
	<p>Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione.</p> <p>Alimentazione animale: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>A</sup>.</p> <p>Alimenti per animali da compagnia: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia o per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Campioni commerciali: come definiti nell'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>B</sup>.</p> <p>Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi o gli articoli da esposizione come definiti nell'allegato I, punto 34, del regolamento (UE) n. 142/2011.</p> <p>Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) specificamente destinati solo all'industria conserviera.</p> <p>Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un certificato sanitario/ufficiale.</p> <p>Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

<p>Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi.</p> <p>Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Stabilimento di quarantena: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione <sup>C</sup> per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>D</sup> per quanto riguarda gli animali di acquacoltura.</p> <p>Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione.</p> <p>Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati.</p> <p>Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.»;</p>
--

2) l'allegato II è così modificato:

a) la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'allegato II contiene il modello di certificato sanitario e il modello di certificato ufficiale seguenti:»;

<sup>C</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

<sup>D</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

b) il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure (modello INTRA-EMERGENCY)**

UNIONE EUROPEA		INTRA		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento IMSOC</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.2a. Riferimento locale</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	<b>I.16. Trasportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di autorizzazione	
	<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo			

<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato INTRA-EMERGENCY

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC								
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti di origine animale di cui alla parte I:</p> <p>II.1. soddisfano le prescrizioni di cui al .....<sup>(1)</sup>,</p> <p>II.2. per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per .....<sup>(2)</sup>,</p> <p><sup>(3)</sup>[II.3. e, in particolare, sono .....<sup>(4)</sup>.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato ai movimenti di prodotti di origine animale prodotti o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti alle misure di emergenza o alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 <sup>A</sup>, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione <sup>B</sup>.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Inserire il riferimento specifico agli articoli, al titolo, al numero e alla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che stabiliscono tali condizioni, o agli atti giuridici o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall'autorità competente che stabiliscono tali condizioni.</p> <p><sup>(2)</sup> Inserire il nome delle pertinenti malattie elencate.</p> <p><sup>(3)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(4)</sup> Indicare gli attestati specifici di conformità alle prescrizioni necessarie previste dai pertinenti atti giuridici adottati dalla Commissione di cui al punto II.1 che stabiliscono misure speciali di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui al punto II.2 conformemente all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, ove espressamente richiesto da tali atti giuridici.</p>										
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>				Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo										
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale										
Data											
Timbro	Firma										

<sup>A</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).»;

3) l'allegato III è così modificato:

a) la prima frase dell'allegato III è sostituita dalla seguente:

«L'allegato III contiene i seguenti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione:»;

b) i capitoli da 1 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 1

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI BOVINI DOMESTICI  
(MODELLO BOV)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato BOV

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001 <sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002 <sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>C</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>D</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 19, 24, 29, 30, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

## PAESE

## Modello di certificato BOV

	<p>II.1.6. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.8. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.9. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.10. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>J</sup> e</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>oppure</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>
--	--

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

## PAESE

## Modello di certificato BOV

	<p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>K</sup> (<sup>3</sup>);]</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>(<sup>1</sup>) [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (<sup>3</sup>);]</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>L</sup>;</p>
--	---

<sup>K</sup> Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

<sup>L</sup> **Erreur ! Document principal seulement.**

## PAESE

## Modello di certificato BOV

	<p>iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 <sup>(3)</sup>;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (<sup>3</sup>);]</p> <p>c) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]</p> <p>(<sup>4</sup>) [II.1.11. soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione <sup>M</sup>.]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....(<sup>5</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche di bovini</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>N</sup>, e;</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e</p> <p>(<sup>1</sup>) [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>(<sup>1</sup>)(6) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>(<sup>1</sup>)(7) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p>(<sup>1</sup>)(8) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p>
--	--

<sup>M</sup> Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

<sup>N</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato BOV

	<p>(1)(9) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___<sup>(5)</sup> che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ____;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>o</sup>;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e]<sup>(10)</sup> l'infezione da virus della peste bovina;</p>
--	---

<sup>o</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato BOV

	<p>(1) [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(1)(7) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(1)(9) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(1)(7) [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di essere spediti direttamente a un macello;]</p> <p>(1)(7)(11) <i>oppure</i> [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di passare per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima di essere spediti direttamente a un macello;]</p> <p>(1)(12) [(g) in cui: (i) negli ultimi tre mesi non sono stati introdotti animali da zone dalle quali non è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini; (ii) gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;</p> <p>h) elencati come stabilimenti riconosciuti, sulla base dell'esito favorevole di un'ispezione effettuata dall'autorità competente del paese terzo o territorio confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e ispezionati regolarmente dall'autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>c) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>][tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>(13);</p> <p>d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p><sup>(1)(12)</sup> [(e) nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione;]</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p><sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p><sup>(1)</sup> [II.2.7. sono <b>carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie</b>, ottenute da carcasse:</p> <p><sup>(1)(7)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo <i>longissimus dorsi</i> dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p><sup>(1)(14)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di bovini domestici [come definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.</p> <p>L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV

<b>Parte I</b>	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02.
Casella I.27:	<p>descrizione della partita:</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>«<i>Tipo di trattamento</i>»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p>
<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(3)	Al documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve essere aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
(4)	Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.
(5)	Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(7)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche « <i>Frollatura, pH e disossamento</i> » nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(8)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche « <i>Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione</i> » oltre alla voce « <i>Frollatura, pH e disossamento</i> » nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(9)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche « <i>Nessuna vaccinazione effettuata</i> » oltre alla voce « <i>Frollatura, pH e disossamento</i> » nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

## PAESE

## Modello di certificato BOV

	<p>(10) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.</p> <p>(11) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale «<i>Centro di raccolta</i>» nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(12) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Tracciabilità supplementare</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(13) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(14) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p>
<b>Veterinario ufficiale</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

## CAPITOLO 2

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI OVINI E CAPRINI  
DOMESTICI (MODELLO OVI)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato OVI

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001<sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002<sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>C</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>D</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di ovini e caprini domestici (<i>Ovis aries</i> e <i>Capra hircus</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p><sup>(1)</sup> II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

## PAESE

## Modello di certificato OVI

	<p>II.1.6. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.8. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.9. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.10. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>J</sup> e</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>oppure</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="padding-left: 80px;">i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

## PAESE

## Modello di certificato OVI

	<p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale<sup>K</sup>;</p> <p>iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e</p> <p>b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>
--	---

<sup>K</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carne fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carne fresche di ovini e caprini</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>L</sup>, e;</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)(4)</sup> <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal     /     /     (gg/mm/aaaa);]</p>
--	--

<sup>L</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato OVI

	<p>(1)(5) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p>(1)(6) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p>(1)(7) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p><b>II.2.2. sono state ottenute da animali che:</b></p> <p>(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___<sup>(3)</sup> che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ____;]</p> <p><b>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</b></p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>M</sup>;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e]<sup>(8)</sup> l'infezione da virus della peste bovina;</p>
--	---

<sup>M</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato OVI

	<p>(1) [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(1)(5) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(1)(7) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(1)(5) [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di essere spediti direttamente a un macello;]</p> <p>(1)(5)(9) <i>oppure</i> [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di passare per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima di essere spediti direttamente a un macello;]</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>c) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>[tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup><sup>(10)</sup>;</p> <p>d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un <b>macello</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OVI

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

<sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

<sup>(1) oppure</sup> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

[II.2.7. sono **carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie**, ottenute da carcasse:

<sup>(1)(5)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]

<sup>(1)(11)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]<sup>(1)</sup>

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di ovini e caprini domestici [come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 6) e 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE

Modello di certificato OVI

<b>Parte I</b>	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.04, 02.06, 05.04 o 15.02.
Casella I.27:	<p>descrizione della partita:</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>«<i>Tipo di trattamento</i>»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p>
<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(3)	Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(4)	Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche « <i>Frollatura, pH e disossamento</i> » nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche « <i>Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione</i> » oltre alla voce « <i>Frollatura, pH e disossamento</i> » nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(7)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche « <i>Nessuna vaccinazione effettuata</i> » oltre alla voce « <i>Frollatura, pH e disossamento</i> » nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(8)	Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche « <i>Frollatura, pH e disossamento</i> » nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.
(9)	Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale « <i>Centro di raccolta</i> » nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

## PAESE

## Modello di certificato OVI

	<p><sup>(10)</sup> Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p><sup>(11)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p>
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

## CAPITOLO 3

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SUINI  
DOMESTICI (MODELLO POR)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo            Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		<b>I.23.</b>	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato POR

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare:</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p style="margin-left: 20px;">(1)(?) oppure [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]</p> <p>(1) II.1.4. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

## PAESE

## Modello di certificato POR

	<p>II.1.5. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.6. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] <sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.7. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.9. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.10. le [carni] [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004. <sup>(3)</sup> III 1 11 soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione <sup>J</sup></p>
--	--

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

PAESE

Modello di certificato POR

**II.2. Attestato di sanità animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: .....<sup>(4)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di suini** ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>K</sup>, e;

a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e

<sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

<sup>(1)(5) oppure</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa);]

<sup>(1)</sup> [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

<sup>(1)(5) oppure</sup> [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]

II.2.2. sono state ottenute da **animali** che:

<sup>(1)</sup> [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

<sup>(1) oppure</sup> [sono stati introdotti il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice \_\_\_ - \_\_\_<sup>(4)</sup> che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

<sup>(1) oppure</sup> [sono stati introdotti il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO \_\_\_\_;]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da **stabilimenti**:

a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>L</sup>;

<sup>K</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>L</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato POR

	<p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;</p> <p>e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>a) sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;</p> <p>b) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>c) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>d) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>][tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)(6)</sup>;</p> <p>e) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un <b>macello</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

<sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

<sup>(1) oppure</sup> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di animali detenuti di razze domestiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

**Parte I**

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 o 15.01.

Casella I.27: descrizione della partita:

«*Natura del prodotto*»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli».

«*Tipo di trattamento*»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

**Parte II**

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

PAESE

Modello di certificato POR

	<p>(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.</p> <p>(4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(7) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>
<b>Veterinario ufficiale</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

## CAPITOLO 4

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE  
MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DOMESTICI (*EQUUS CABALLUS*,  
*EQUUS ASINUS* E LORO INCROCI) (MODELLO EQU)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>  <b>CODICE QR</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato EQU

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>	
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p>	
	<p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p>	
	<p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	
	<p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;</p>	
	<p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 22, 24, da 31 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p>	
	<p><sup>(1)</sup> II.1.5. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

## PAESE

## Modello di certificato EQU

	<p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.7. le carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali equini destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:</p> <p>a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17<math>\beta</math> e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze <math>\beta</math>-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p style="padding-left: 40px;">- trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio <sup>F</sup>, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure</p> <p style="padding-left: 40px;">- trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e</p> <p>b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>G</sup>, che si applica agli equini nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>H</sup> per il paese di origine interessato;</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

<sup>G</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>H</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato EQU

	<p>II.1.8. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>1</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>J</sup>;</p> <p>II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><b>II.2. Attestato relativo al benessere degli animali</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche. Il presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci).</p> <p>«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>
--	---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>J</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE

Modello di certificato EQU

	<p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.05, 02.06 o 05.04.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>«<i>Tipo di trattamento</i>»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

## CAPITOLO 5

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI  
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA  
BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI  
DOMESTICI), CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI COME SELVAGGINA  
D'ALLEVAMENTO (MODELLO RUF)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
	<b>I.5. Destinario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale			
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>				
	<b>I.23.</b>				

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato RUF

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001<sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002<sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>C</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>D</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 29, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.4.<sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

## PAESE

## Modello di certificato RUF

	<p>II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.7. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup>;</p> <p><sup>(1)(3)</sup> [II.1.8. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):  questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunostochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]</p> <p>II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.10. le carni sono state ottenute da animali:</p> <p>a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti a tali animali,</li> <li>– l'azienda è stata sottoposta a ispezione e le autorità competenti hanno autorizzato la macellazione della selvaggina,</li> <li>– gli animali sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1,</li> </ul>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato RUF

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli animali sono stati macellati tra il ..... (gg/mm/aaaa) e il ..... (gg/mm/aaaa), <sup>(4)</sup></li> <li>- gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e</li> <li>- gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; e</li> </ul> <p>b) i cui corpi sono stati trasportati al macello riconosciuto nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto.]</p> <p><b>II.2 Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(5)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>1</sup>, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)(6) oppure</sup> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p><sup>(1)(7) oppure</sup> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p>
--	--

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato RUF

	<p>(1)(8) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p>(1)(9) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione]<sup>(1)</sup> [l'abbattimento]<sup>(1)</sup>;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___<sup>(4)</sup> che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ____;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>J</sup>;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello]<sup>(1)</sup> [dell'abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e]<sup>(10)</sup> l'infezione da virus della peste bovina;</p>
--	---

<sup>J</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato RUF

	<p><sup>(1)</sup> [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p><sup>(1)(7) oppure</sup> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 50 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 90 giorni precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p><sup>(1)(9) oppure</sup> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p><sup>(1)(7)</sup> [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima [della spedizione diretta al macello]<sup>(1)</sup> [dell'abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p><b>II.2.4. sono state ottenute da animali:</b></p> <p><sup>(1)</sup> (a) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</li> <li>— senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul> <p><sup>(1) oppure</sup> [(a) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— situato nella zona di cui al punto II.2.1,</li> <li>— utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto,</li> <li>— senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul>
--	--

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p>b) che sono stati [abbattuti]<sup>(1)</sup> [macellati]<sup>(1)</sup> [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>[tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>(4);</p> <p>c) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione]<sup>(1)</sup> [l'abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p><sup>(1)(9)</sup> [(d) che [durante l'abbattimento]<sup>(1)</sup> [nel macello]<sup>(1)</sup> sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione prima [dell'abbattimento]<sup>(1)</sup> [della macellazione]<sup>(1)</sup>];</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un <b>macello</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p><sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>[II.2.7. sono <b>carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie</b>, ottenute da carcasse:</p> <p><sup>(1)(7)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo <i>longissimus dorsi</i> dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p><sup>(1)(11)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]<sup>(1)</sup></p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692], camelidi e cervidi [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] detenuti come selvaggina d'allevamento e macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.</p>
--	--

## PAESE

## Modello di certificato RUF

	<p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: «<i>Luogo di spedizione</i>»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.06, 02.08.90 o 05.04.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>«<i>Tipo di trattamento</i>»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(4) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p><sup>(8)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione</i>» oltre alla voce «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(9)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Nessuna vaccinazione effettuata</i>» oltre alla voce «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(10)</sup> Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.</p> <p><sup>(11)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

## CAPITOLO 6

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI  
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DELLA  
FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI  
CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI SELVATICI E CERVIDI SELVATICI  
(MODELLO RUW)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato RUW

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001<sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002<sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>C</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>D</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;</li> <li>e</li> <li>ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.3;</li> </ul> <p>II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 8, 10, da 12 a 15, 28, 29, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

## PAESE

## Modello di certificato RUW

	<p>(<sup>1</sup>) II.1.4. (<sup>1</sup>) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>(<sup>1</sup>)(<sup>3</sup>) [II.1.7. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD): questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunostochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]</p> <p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carne fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....(<sup>4</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carne fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>H</sup>, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato RUW

	<p>(1) [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>(1)(5) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>(1)(6) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p>(1)(7) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p>(1)(8) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> abbattuti:</p> <p>a) [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)(9)</sup>;</p> <p>b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;</p> <p>c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute <b>in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di abbattimento;</p> <p>II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:</p> <p>(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato RUW

	<p>[II.2.5. sono <b>carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie</b>, ottenute da carcasse:</p> <p><sup>(1)(6)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo <i>longissimus dorsi</i> dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p><sup>(1)(10)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] <sup>(1)</sup></p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>1</sup>], camelidi selvatici e cervidi selvatici [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 o 05.04.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>«Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «frollate» oppure «non scuoiate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p>«Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p>
--	--

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato RUW

<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione</i>» oltre alla voce «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Nessuna vaccinazione effettuata</i>» oltre alla voce «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(9) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(10) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

## CAPITOLO 7

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI  
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DETENUTI COME  
SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E  
DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUF)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato SUF

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup>;</p> <p>II.1.8. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>H</sup>;</p> <p>II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carne fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carne fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>I</sup>, e;</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p><sup>(1)(4)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia.]</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>I</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato SUF

	<p>(1) [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>(1)(5) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>(1) [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>(1)(5) <i>oppure</i> [(c)in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione]<sup>(1)</sup> [l'abbattimento]<sup>(1)</sup>];</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___<sup>(3)</sup> che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione]<sup>(1)</sup> [l'abbattimento]<sup>(1)</sup>];</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ____;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>J</sup>;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello]<sup>(1)</sup> [dell'abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p>
--	---

<sup>J</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;</p> <p>e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b>:</p> <p>a) che sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;</p> <p>b) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione]<sup>(1)</sup> [l'abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</li> <li>- senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> oppure [(c) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- situato nella zona di cui al punto II.2.1,</li> <li>- utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto,</li> <li>- senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul> <p>d)che sono stati [macellati]<sup>(1)</sup> [abbattuti]<sup>(1)</sup> [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(1)</sup>[tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup><sup>(6)</sup>;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato SUF

II.2.5. sono state ottenute in un **macello** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di [macellazione e]<sup>(1)</sup> sezionamento e fino:

<sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]

<sup>(1) oppure</sup> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692] e di animali della famiglia Tayassuidae macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

**Parte I**

- Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

- Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

- Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.

- Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.03, 02.08.90 o 05.04.

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>- Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>- Casella I.27: «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>- Casella I.27: «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare disossate o non disossate. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Data o date di macellazione o di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati o abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

## CAPITOLO 8

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI  
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DI RAZZE  
SELVATICHE DEI SUINI E DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA  
TAYASSUIDAE (MODELLO SUW)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
<b>I.20.</b>	<b>Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		
<b>I.21.</b> <input type="checkbox"/> Per il transito  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

PAESE

Modello di certificato SUW

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di animali selvatici di razze selvatiche dei suini o di animali della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare:</p> <p>i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;</p> <p>e</p> <p>ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, 30, 31, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>(<sup>1</sup>) II.1.5. (<sup>1</sup>) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE

Modello di certificato SUW

	<p>(<sup>1</sup>) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.8. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carne fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>J</sup> per l'ingresso nell'Unione di <b>carne fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae</b> e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e</p> <p>(<sup>1</sup>) [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato SUW

	<p>(1)(4) oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>(1)(4) [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>(1)(4) oppure [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>(1)(5) [(d) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> abbattuti:</p> <p>a) [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>;</p> <p>b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati selvatici;</p> <p>c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti l'abbattimento degli animali;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute <b>in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina né di peste suina classica <sup>(1)(10)</sup>[né di peste suina africana] nei 30 giorni precedenti la data di abbattimento;</p> <p>II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:</p> <p><sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato SUW

<p>Dopo l'ingresso, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.03, 02.08.90 o 05.04.</p> <p>Casella I.27: «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>Casella I.27: «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «frollate» oppure «non scuoiate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p>Casella I.27: «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.</p> <p>(6) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

## CAPITOLO 9

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI**

**SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DI SELVAGGINA  
SELVATICA APPARTENENTI AL SOTTOGENERE *HIPPOTIGRIS* (ZEBRA)  
(MODELLO EQW)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Codice  Paese Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				

<b>I.21.</b>		<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		<b>I.23.</b>		
<b>I.24.</b> Numero totale di colli	<b>I.25.</b> Quantità totale		<b>I.26.</b> Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie  Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato EQW

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (zebra) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, da 31 a 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>(<sup>1</sup>) II.1.5. [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

## PAESE

## Modello di certificato EQW

<p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (zebra).</p> <p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Dopo l'ingresso nell'Unione, i corpi non scuoiati devono essere trasferiti senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinati.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.11:                    «<i>Luogo di spedizione</i>»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15:                    indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19:                    nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27:                    utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.08.90 o 05.04.</p>	
--	--

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato EQW

	<p>Casella I.27:</p> <p>descrizione della partita:</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>«<i>Tipo di trattamento</i>»: se del caso, indicare «frollate» oppure «non scuoiate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p>«<i>Macello</i>»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
	<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>



I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001<sup>H</sup>, (CE) n. 178/2002<sup>I</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>J</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>K</sup> e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;</p> <p>II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.4. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>J</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>K</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

	<p>II.1.5. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>L</sup>;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>M</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>N</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.7. le carni separate meccanicamente sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>O</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>P</sup>;</p> <p>II.1.8. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="margin-left: 20px;">a) il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>Q</sup>;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) le carni separate meccanicamente sono state ottenute da ossa di bovini ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni separate meccanicamente</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche<sup>(2)</sup> ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche</b> delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>R</sup> e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 di tale tabella;</p>
--	---

<sup>L</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>M</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>N</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>O</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>P</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>Q</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

<sup>R</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

	<p>II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato<sup>(4)</sup>, e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, di animali detenuti delle seguenti specie: [bovini]<sup>(1)(5)</sup>, [ovini e/o caprini]<sup>(1)(5)</sup>, [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini)]<sup>(1)(5)</sup>.</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di bovini, ovini e/o caprini domestici, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>S</sup>.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: certificato BOV per le carni fresche e le carni macinate di bovini; certificato OVI per le carni fresche e le carni macinate di ovini e caprini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento.</p> <p>(5) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

<sup>S</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## CAPITOLO 11

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE  
AL CONSUMO UMANO, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO SUI-MSM)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano  <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione
		Tipo di imballaggio
	Peso netto	
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto
	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione
		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;</p> <p>II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare:</p> <p>(<sup>1</sup>) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p>(<sup>1</sup>)(<sup>5</sup>) oppure [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]</p> <p>II.1.4. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

## PAESE

## Modello di certificato SUI-MSM

	<p>II.1.5. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.8. le carni separate meccanicamente sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.9. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni separate meccanicamente</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche<sup>(2)</sup> ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche</b> delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>J</sup> e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 di tale tabella;</p> <p>II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato<sup>(4)</sup>, e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, di razze domestiche dei suini, animali detenuti di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	<p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di animali detenuti di razze domestiche e selvatiche dei suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) «Carni fresche» come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>K</sup>.</p> <p>(<sup>3</sup>) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(<sup>4</sup>) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: certificato POR per le carni fresche e le carni macinate di animali detenuti di razze domestiche dei suini; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.</p> <p>(<sup>5</sup>) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

<sup>K</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## CAPITOLO 12

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO  
CHE SONO ORIGINARIE DELLA NUOVA ZELANDA E TRANSITANO  
ATTRAVERSO SINGAPORE CON SCARICO, POSSIBILE  
MAGAZZINAGGIO E NUOVO CARICO PRIMA DELL'INGRESSO  
NELL'UNIONE (MODELLO NZ-TRANSIT-SG)**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)			
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b><sup>(2)</sup> di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. sono originarie della Nuova Zelanda e autorizzate per l'ingresso nell'Unione come carni che transitano attraverso Singapore in conformità all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>A</sup>; e</p> <p>II.1.2. sono destinate all'Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione <sup>B</sup>, rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato .....</p> <p>II.1.3. durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>II.1.4. durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all'ingresso nell'Unione; e</p> <p>II.1.5. sono idonee all'ingresso nell'Unione.</p> <p><b>II.2. Attestato di transito</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono arrivate nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull'imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;</p> <p>II.2.2. immediatamente dopo essere state scaricate dall'aeromobile, sono state sottoposte a un controllo documentale e di identità e, se del caso, a un controllo fisico<sup>(3)</sup> da parte dell'autorità competente di Singapore;</p> <p>II.2.3. sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore<sup>(4)</sup>;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>B</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32).

## PAESE

## Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

	<p>II.2.4. sono state nuovamente caricate in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore sotto la supervisione dell'autorità competente di Singapore; e il container refrigerato è stato:</p> <p>II.2.5. sigillato dalle autorità doganali di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto al porto marittimo di Singapore; e</p> <p>II.2.6. sigillato dall'autorità competente di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto fino all'arrivo al primo posto di controllo frontaliero dell'Unione.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato riguarda le partite dei seguenti prodotti originari della Nuova Zelanda e che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore:</p> <p>carni fresche, incluse le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>c</sup>]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) bovini;</li> <li>(2) ovini e caprini;</li> <li>(3) razze domestiche dei suini;</li> <li>(4) equini;</li> </ol> <p>carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;</li> <li>(2) animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;</li> <li>(3) animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae;</li> <li>(4) animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali selvatici della famiglia Tayassuidae.</li> </ol> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p>
--	--

<sup>c</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

<p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «tagli» o «carne macinata». «Numero di riconoscimento»: indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l'equivalenza a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio <sup>D</sup>), l'opportuno modello di certificato veterinario figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione <sup>E</sup>.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la sanità animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli fisici complementari.</p> <p>(4) Cancellare se la partita è stata nuovamente caricata senza magazzinaggio.</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

<sup>D</sup> Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

<sup>E</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32).

## CAPITOLO 13

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE  
MECCANICAMENTE, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO  
POU)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
	<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
<b>I.23.</b>				

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione
Macello		Peso netto
		Numero di colli
	Data di raccolta/di produzione	Lotto n.
		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro

PAESE

Modello di certificato POU

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</li> <li>b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 25, 33 e da 35 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</li> <li>d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>e) le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>D</sup>;</li> </ul>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato POU

	<p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>E</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>F</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>g) le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>H</sup>;</p> <p><sup>(2)</sup>[h) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione <sup>I</sup>.]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di pollame diverso dai ratiti di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>J</sup> per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>K</sup>;</p> <p>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>
--	--

<sup>E</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>F</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>K</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato POU

	<p>II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p>(4) [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>(4)(5) <i>oppure</i> [(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>(4) [(b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>(4)(6) <i>oppure</i> [(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da pollame che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;</li> <li>ii) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus<sup>(7)</sup> per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;</li> <li>iii) non è stato a contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);] <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</li> <li>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</li> <li>c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;</li> </ul> </li></ul>
--	---

## PAESE

## Modello di certificato POU

	<p>d) che, al momento della macellazione degli animali, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da animali che:</p> <p>(4) [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione;]</p> <p>(4) <i>oppure</i> [(a) sono stati importati nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:</p> <p>(4) [una zona elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;]</p> <p>(4) <i>oppure</i> [uno Stato membro;]]</p> <p>(4) [(b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>(4)(5) <i>oppure</i> [(b) sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>(4) [(c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(4) <i>oppure</i> [(c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>d) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione;</p> <p>e) sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine;</p> <p>f) durante il trasporto al macello:</p> <p>i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;</p> <p>ii) non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>g) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:</p>
--	--

## PAESE

## Modello di certificato POU

	<p>i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p>iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;</p> <p>iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(4)(8)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(4)(8)</sup>;</p> <p>II.2.6. non sono state ottenute da animali macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.7. sono state ottenute in un macello:</p> <p>a) che, al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;</p> <p>b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;</p> <p>II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p><sup>(4)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p><sup>(4) oppure</sup> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.9. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p>b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p><sup>(9)</sup>[II.2.10. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>L</sup> e sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]</p>
--	--

<sup>L</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato POU

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

**Parte I**

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.

Casella I.27: descrizione della partita:

«Codice NC»: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.08 o 05.04.

**Parte II**

(1) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.

(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

(5) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «A» nella colonna 6 della tabella.

## PAESE

## Modello di certificato POU

	<p>(6) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «B» nella colonna 6 della tabella.</p> <p>(7) Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(8) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma»;</span></p>

c) il capitolo 15 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 15

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE  
MECCANICAMENTE, DI RATITI (MODELLO RAT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore N. del sigillo			
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione
Macello		Numero di colli
	Data di raccolta/di produzione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro
		Peso netto
		Lotto n.

PAESE

Modello di certificato RAT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 27, 33, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>f) le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>F</sup>.</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>F</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di ratiti di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>G</sup> per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;</li> <li>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>H</sup>;</li> <li>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</li> </ul> <p>II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, che, alla data del rilascio del presente certificato:</p> <p><sup>(3)</sup> [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(3)(4)</sup> <i>oppure</i> [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche di ratiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono state disossate e scuoiate;</li> <li>b) sono state ottenute da ratiti che per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione sono stati tenuti in stabilimenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti la data di macellazione;</li> <li>ii) intorno ai quali non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione in un raggio di 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso, ove opportuno, il territorio di uno Stato membro o paese terzo limitrofo;</li> </ul> </li> </ul>
--	---

<sup>G</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato RAT

	<p><sup>(3)</sup> [(c) sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza effettuata per individuare l'infezione da virus della malattia di Newcastle è di tipo sierologico<sup>(5)</sup> mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione;]</p> <p><sup>(3)</sup><i>oppure</i> [(c) sono state ottenute da ratiti che:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata su tamponi tracheali<sup>(5)</sup> mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) nei 30 giorni precedenti la data della macellazione:</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(3)</sup> [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(3)</sup><i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p><sup>(3)</sup> [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p><sup>(3)</sup><sup>(6)</sup><i>oppure</i> [(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(3)</sup> [(b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(3)</sup><sup>(7)</sup><i>oppure</i> [(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da ratiti che:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) non sono stati vaccinati con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus<sup>(5)</sup> per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;</p>
--	--

## PAESE

## Modello di certificato RAT

	<p>iii) non sono stati a contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;</p> <p>d) che, al momento della macellazione degli animali, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute da animali che:</p> <p><sup>(3)</sup> [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione;]</p> <p><sup>(3)</sup> <i>oppure</i> [(a)sono stati importati nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:</p> <p><sup>(3)</sup> [una zona elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;]</p> <p><sup>(3)</sup> <i>oppure</i> [uno Stato membro;]</p> <p><sup>(3)</sup> [(b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p><sup>(3)(6)</sup> <i>oppure</i> [(b)sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(3)</sup> [(c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]</p> <p><sup>(3)</sup> <i>oppure</i> [(c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p>
--	---

## PAESE

## Modello di certificato RAT

	<p>d) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione;</p> <p>e) sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine;</p> <p>f) durante il trasporto al macello:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>g) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;</p> <p style="padding-left: 20px;">iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(3)(8)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(3)(8)</sup>;</p> <p>II.2.7. non sono state ottenute da animali macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.8. sono state ottenute in un macello:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) che, al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;</p> <p>II.2.9. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(3)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(3)</sup> oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.10. sono spedite nell'Unione:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p><sup>(9)</sup>[II.2.11. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>1</sup> e sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Codice NC»: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.08.90.</p>
--	---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato RAT

<b>Parte II</b>	
(1)	«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(2)	Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(4)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «C» nella colonna 6 della tabella.
(5)	Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
(6)	Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «A» nella colonna 6 della tabella.
(7)	Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «B» nella colonna 6 della tabella.
(8)	L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
(9)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.
<b>Veterinario ufficiale</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma»;

d) il capitolo 17 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 17

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE  
MECCANICAMENTE, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Peso netto	
Macello		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato GBM

PAESE	Modello di certificato GBM	
	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>II.1.1 Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>J</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>K</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>L</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di selvaggina da penna di cui al presente certificato sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>M</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>N</sup> per il paese di origine interessato.</p>	II.b. Riferimento IMSOC

<sup>J</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>K</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>L</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>M</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>N</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato GBM

	<p><sup>(3)</sup> [II.1.2 nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 10 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non sono state congelate né surgelate;</li> <li>b) un veterinario ufficiale ha sottoposto a ispezione post mortem un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza. Se l'ispezione ha rivelato la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute, il veterinario ufficiale ha effettuato ulteriori controlli sull'intero lotto prima che le carni fossero dichiarate idonee al consumo umano;</li> <li>c) le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27.]</li> </ul> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di selvaggina da penna di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>O</sup> per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;</li> <li>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 145, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>P</sup>;</li> </ul> <p>II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di abbattimento della selvaggina da penna;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che, al momento della tolettatura, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale;</li> <li>b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasse;</li> </ul>
--	---

<sup>O</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>P</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato GBM

	<p>II.2.4. sono state ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento dell'abbattimento;</p> <p>II.2.5. non sono state ottenute da animali abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati abbattuti [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(3)(4)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(3)(4)</sup>;</p> <p>II.2.7. sono state ottenute da carcasse che:</p> <p>a) sono state spedite direttamente dal luogo di abbattimento a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina situato nella zona di cui al punto II.2.1;</p> <p>b) sono state trasportate allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a) in mezzi di trasporto e contenitori che:</p> <p>i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione nell'Unione;</p> <p>ii) sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario delle carcasse durante il trasporto;</p> <p>c) durante il trasporto allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a):</p> <p>i) non sono passate attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;</p> <p>ii) non sono venute a contatto con animali o carcasse di animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p><sup>(3)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p><sup>(3)</sup> <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.9. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p>b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato GBM

<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:  «Codice NC»: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.08.90.</p> <p>Casella I.27: «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma»;</span></p>	

e) i capitoli da 19 a 28 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 19

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO E)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione
		Peso netto
		Numero di colli
		Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro

PAESE

Modello di certificato E

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova]	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup> , (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup> , (CE) n. 853/2004, (CE) n. 2160/2003 <sup>C</sup> e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:	
	II.1.1	provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
	II.1.2	sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
	<sup>(3)</sup> II.1.3	soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione <sup>D</sup> , se destinate alla Finlandia o alla Svezia, o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione <sup>E</sup> , se destinate alla Danimarca;]
II.1.4.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e le uova sono elencate nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

<sup>E</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato E

	<p>II.1.5. sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.6. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare:</p> <p>i) non è consentita l'importazione di uova provenienti da gruppi di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di <i>Salmonella</i> spp., oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;</p> <p>ii) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da gruppi di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti o da gruppi che presentano un'infezione da <i>Salmonella</i> Enteritidis e/o <i>Salmonella</i> Typhimurium per i quali è stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e ai quali non si applica un monitoraggio equivalente a quello previsto dalle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione <sup>J</sup>, oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - _ <sup>(1)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>K</sup> per l'ingresso nell'Unione di uova;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 158 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>L</sup>;</p>
--	--

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).

<sup>K</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>L</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato E

	<p>II. 2.2. sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento:</p> <p>a) registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che, al momento della raccolta delle uova, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;</p> <p>d) in cui nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta;</p> <p>II.2.4. sono state raccolte il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)<sup>(2)</sup>;</p> <p>II.2.5. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario delle uova durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;</p> <p>b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato E

<p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di uova di pollame, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Codice NC»: utilizzare il codice 04.07 del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione di queste uova è consentito solo se la data o le date di raccolta delle uova sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di uova, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di uova dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia, in Finlandia o in Danimarca.</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

## CAPITOLO 20

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI OVOPRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO  
(MODELLO EP)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione
		Peso netto

PAESE

Modello di certificato EP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti in conformità ai requisiti in materia d'igiene stabiliti nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punti I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche descritte nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>C</sup>;</p> <p>II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e le uova sono elencate nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato EP

	<p>II.1.7. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>F</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>G</sup>.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __<sup>(1)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>H</sup> per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>I</sup>;</p> <p>II.2.2. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che, al momento della raccolta delle uova, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.3. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti in cui nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle e:</p>
--	--

<sup>F</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>H</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato EP

	<p>(3) [(a) attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p> <p>(3) [(b) attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) [a 55 °C per 2 278 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EP

	<p>II.2.4. sono stati prodotti da uova ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova;</p> <p>II.2.5. sono stati prodotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)<sup>(2)</sup>;</p> <p>II.2.6. sono spediti nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario degli ovoprodotti durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;</p> <p>b) separati da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«Codice NC»: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 o 35.07.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione di questi ovoprodotti è consentito solo se la data o le date di produzione sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO  
DI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI), ESCLUSE LE CARNI  
MACINATE, LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE E LE  
FRATTAGLIE TRANNE CHE PER I LEPORIDI NON SCUOIATI E NON  
EVISCERATI (MODELLO WL)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		

<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE		Modello di certificato WL	
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II. Informazioni sanitarie</b>	<b>II. Riferimento del certificato</b>	<b>II.b. Riferimento IMSOC</b>
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(2)</sup> di leporidi selvatici (conigli e lepri) di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</li> <li>b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</li> <li>d) l'imballaggio delle carni reca una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> [(e) nel caso di carni di leporidi selvatici scuoiati ed eviscerati, le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e al regolamento delegato (UE) 2019/624;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

PAESE

Modello di certificato WL

	<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [(e) nel caso di leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non sono state congelate né surgelate,</li> <li>- è stata effettuata un'ispezione veterinaria ufficiale su un campione rappresentativo dei corpi e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627,</li> <li>- le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27;]</li> </ul> <p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>g) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) le carni sono state ottenute da leporidi che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e delle frattaglie, tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati, è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7:                    nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.</p> <p>Casella I.11:                  nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.12:                  se le carni vanno sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, indicare il nome e l'indirizzo dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.</p>
--	---

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

## PAESE

## Modello di certificato WL

	<p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: scegliere una delle seguenti voci: «leporidi scuoiati ed eviscerati», «tagli», «leporidi non scuoiati e non eviscerati».</p> <p>«<i>Macello</i>»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare se non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>
<b>Certificatore</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

## CAPITOLO 22

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI  
CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE  
FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE  
MECCANICAMENTE, DI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI DIVERSI  
DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI (MODELLO WM)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo			

<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato WM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<p><b>Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>II.1. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>(<sup>2</sup>) [(c) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p>d) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 15, 28, 31<sup>(2)</sup>, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>(<sup>3</sup>) [(e) la carcassa o le parti della carcassa dei grandi mammiferi selvatici recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE

Modello di certificato WM

	<p>(<sup>3</sup>) <i>oppure</i>[(e) la carcassa o le parti della carcassa dei piccoli mammiferi selvatici recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(<sup>3</sup>) <i>oppure</i>[(e) gli imballaggi delle carni dei mammiferi selvatici piccoli o grandi recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>A</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>B</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>g) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) le carni sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7:                    nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.</p> <p>Casella I.11:                  nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15:                  indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p>
--	--

<sup>A</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>B</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).



## CAPITOLO 23

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,  
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE  
MECCANICAMENTE, DI CONIGLI D'ALLEVAMENTO (MODELLO RM)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		

<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato RM

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup> e certifica che le carni fresche<sup>(1)</sup> di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>b) le carni sono state ottenute, immagazzinate e trasportate in conformità all'allegato III, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 26, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).



## CAPITOLO 24

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO  
UMANO (MODELLO MP-PREP)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]</p> <p>Le preparazioni di carni <sup>(1)</sup> contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <p>Specie (A) Origine (B)</p> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici; RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (zebra); WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi).</p> <p>B) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione dell'Unione, la regione.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001 <sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002 <sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 <sup>C</sup> e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato MP-PREP

	<p>II.1.2. <sup>(2)</sup> [gli animali da cui derivano le carni fresche<sup>(3)</sup> utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p><sup>(2)</sup> <i>oppure</i> [la selvaggina selvatica da cui derivano le carni fresche<sup>(3)</sup> utilizzate per le preparazioni di carni ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3. sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; in particolare che:</p> <p><sup>(2)</sup> [II.1.3.1. se sono state ottenute da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>D</sup>, e in particolare:</p> <p><sup>(2)</sup> [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p><sup>(2)</sup> <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p><sup>(2)</sup><sup>(8)</sup> <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da <i>Trichine</i>, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, o sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]</p> <p><sup>(2)</sup> [II.1.3.2. se sono state ottenute da carni di solipedi o da carni di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p>II.1.4. sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;</p> <p>II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio delle preparazioni di carni di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che esse derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;</p>
--	---

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

## PAESE

## Modello di certificato MP-PREP

	<p>II.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.9. sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.10. sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>(<sup>2</sup>) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="padding-left: 20px;">(<sup>2</sup>) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>J</sup> e</p> <p style="padding-left: 40px;">(<sup>2</sup>) [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(<sup>2</sup>) oppure [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

## PAESE

## Modello di certificato MP-PREP

	<p>(<sup>2</sup>) oppure [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</li> </ul> <p>(<sup>2</sup>) oppure [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</li> <li>iv) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>K</sup>;</li> <li>v) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</li> </ul> <p>(<sup>2</sup>) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> </ul>
--	---

<sup>K</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

## PAESE

## Modello di certificato MP-PREP

	<p>b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>(<sup>2</sup>) [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni:</p> <p>(<sup>2</sup>) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:</p> <p>a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>– trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio<sup>L</sup>, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva oppure</p>
--	---

<sup>L</sup> Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>– trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e</p> <p>b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.</p> <p>e/o <sup>(2)</sup> [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]</p> <p><sup>(2)</sup><sup>(4)</sup> [II.1.13. se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento:</p> <p>questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]</p> <p><sup>(2)</sup><sup>(5)</sup> [II.1.14. se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici:</p> <p>questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando le preparazioni di carni sono interamente composte da carni di solipedi o leporidi o mammiferi selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Le <b>preparazioni di carni</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state preparate e spedite dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: .....<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche</b> delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>M</sup> per le carni fresche di ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e contengono solo carni fresche ottenute:</p> <p><sup>(1)</sup> [nella stessa zona della zona di preparazione e di spedizione;]</p>
--	--

<sup>M</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>Casella I.18: il congelamento corrisponde a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.10, 16.01 o 16.02.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:          «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II, lettera A).          «Tipo di trattamento»: durata di conservazione (gg/mm/aaaa).          «Deposito frigorifero»: indicare se necessario gli indirizzi e i numeri di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> «Preparazioni di carni» come stabilito nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(2)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(3)</sup> «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(4)</sup> Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p><sup>(5)</sup> Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p><sup>(6)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati o conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.</p> <p><sup>(7)</sup> I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: certificato BOV per le carni fresche di bovini; certificato OVI per le carni fresche di ovini e caprini; certificato POR per le carni fresche di suini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; certificato RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; certificato SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; certificato POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; certificato RAT per le carni fresche di ratiti; certificato GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.</p> <p><sup>(8)</sup> La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

## CAPITOLO 25

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO  
UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLE, ESTRATTI DI CARNE  
E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE  
NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI  
RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b>	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
	Nome	<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>		
	Indirizzo				
	Paese                      Codice ISO del paese				
	<b>I.4. Autorità locale competente</b>				
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b>	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>			
	Nome	Nome			
	Indirizzo	Indirizzo			
	Paese                      Codice ISO del paese	Paese                      Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>		Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>		Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b>	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>			
	Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento	Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento			
Indirizzo	Indirizzo				
Paese                      Codice ISO del paese	Paese                      Codice ISO del paese				
<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>				
<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>				
<input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave e	<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>				
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale					
Identificazione					Tipo                      Codice
	Paese                      Codice ISO del paese	Riferimento del documento commerciale			
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b>	N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>				
Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.23.</b>				

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato MPNT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001<sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002<sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>C</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne<sup>(2)</sup>, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. <sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.4.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione<sup>D</sup>, e in particolare:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p><sup>(1)</sup><sup>(8)</sup> oppure [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da <i>Trichine</i>, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

## PAESE

## Modello di certificato MPNT

	<p>(<sup>1</sup>) [II.1.4.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.4.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.4.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;</p> <p>II.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>II.1.10. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea;</p>
--	--

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

## PAESE

## Modello di certificato MPNT

	<p><sup>(1)</sup> [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(<sup>1</sup>) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>J</sup> e</p> <p>(<sup>1</sup>) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	---

<sup>J</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

## PAESE

## Modello di certificato MPNT

	<p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>K</sup>;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p>
--	--

<sup>K</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

## PAESE

## Modello di certificato MPNT

	<p>(<sup>1</sup>) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(<sup>1</sup>) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>(<sup>1</sup>) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]</p>
--	--

## PAESE

## Modello di certificato MPNT

	<p>(<sup>1</sup>) [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne:</p> <p>(<sup>1</sup>) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:</p> <p>a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17<math>\beta</math> e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze <math>\beta</math>-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>– trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio<sup>L</sup>, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure</p> <p>– trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e</p> <p>b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.</p> <p>e/o (<sup>1</sup>) [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti a base di carne</b>, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:</p>
--	--

<sup>L</sup> Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

## PAESE

## Modello di certificato MPNT

	<p>II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata:</p> <p>a) per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie animali a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata:</p> <p>(1) [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>M</sup> in caso di carni fresche di ungulati;]</p> <p>(1) oppure [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>N</sup> in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]</p> <p>b) ed elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione dei prodotti a base di carne di cui alla parte I in base al trattamento generico «A»;</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche delle <b>specie di animali</b> contrassegnate dai codici _____, _____, _____<sup>(4)</sup>;</p> <p>II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche che sono state sottoposte a un trattamento generico<sup>(5)</sup>;</p> <p>II.2.4. sono stati trasformati a partire da carni fresche che soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>O</sup> e che pertanto erano idonee all'ingresso nell'Unione come tali e sono state ottenute da animali che hanno rispettato il periodo di permanenza in uno stabilimento situato:</p> <p>(1) [nella zona di cui al punto II.2.1;]</p> <p>(1) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici _____, _____, _____<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne ed elencate</p> <p>(1) [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;] <sup>(7)</sup></p> <p>(1) oppure [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]</p>
--	--

<sup>M</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>N</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>O</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p style="text-align: center;">(1) <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]</p> <p>II.2.5. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;</p> <p>(8) [II.2.6. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>P</sup> e sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) BOV = bovini; OVI = ovini e caprini; POR = suini; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.</p>
--	---

<sup>P</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

## PAESE

## Modello di certificato MPNT

	<p>(5) Ciò può essere certificato solo quando alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1 è assegnato un trattamento generico «A» nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Non applicabile alle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

## CAPITOLO 26

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO  
UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLE, ESTRATTI DI CARNE  
E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE  
DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI  
RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
	<b>I.5. Destinataro/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
			<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato MPST

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001<sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002<sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>C</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne<sup>(2)</sup>, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1 provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2 <sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3 sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.4.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione<sup>D</sup>, e in particolare:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

## PAESE

## Modello di certificato MPST

	<p>(<sup>1</sup>)(<sup>10</sup>) <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da <i>Trichine</i>, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, o sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.4.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle <i>Trichine</i> con un metodo di digestione;]</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.4.3 gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.4.4 i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;</p> <p>II.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>II.1.9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>;</p>
--	--

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

## PAESE

## Modello di certificato MPST

	<p>II.1.10. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea;</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>J</sup> e</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1) oppure</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1) oppure</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 60px;">i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p style="margin-left: 60px;">ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="margin-left: 60px;">iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1) oppure</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 60px;">i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	---

<sup>J</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

## PAESE

## Modello di certificato MPST

	<p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>K</sup>;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p>
--	--

<sup>K</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

## PAESE

## Modello di certificato MPST

	<p>(<sup>1</sup>) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(<sup>1</sup>) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>(<sup>1</sup>) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(<sup>1</sup>) [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne:</p> <p>(<sup>1</sup>) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:</p> <p>a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17<math>\beta</math> e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze <math>\beta</math>-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>– trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio <sup>L</sup>, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure</p> <p>– trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e</p> <p>b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.</p> <p>e/o (<sup>1</sup>) [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>I <b>prodotti a base di carne</b>, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: _____ (<sup>3</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>M</sup>;</p>
--	---

<sup>L</sup> Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

<sup>M</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di <b>una sola specie di animali</b>, contrassegnata dal codice ____<sup>(4)</sup>, e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico ____<sup>(5)</sup>, espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento situato:</p> <p>(1) [nella zona di cui al punto II.2.1 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>N</sup> e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e</li> <li>— all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;]]</li> </ul> <p>(1) oppure [nella zona contrassegnata dal codice ____, ____, ____<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, è elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne</p> <p>(1) [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di ungulati]<sup>(7)</sup></p> <p>(1) oppure [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna]</p> <p>e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e</li> <li>— all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;]]</li> </ul>
--	--

<sup>N</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato MPST

	<p>(1) <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice ____<sup>(4)</sup>, provenienti da una zona elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico «D»<sup>(5)</sup>];</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.2.2. sono stati trasformati <b>miscelando carni fresche di diverse specie di animali</b> contrassegnate dai codici ____, ____, ____<sup>(4)</sup>, e tali carni fresche:</p> <p>(1) [II.2.2.1. sono state <b>miscelate prima del trattamento finale</b> e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico ____<sup>(5)</sup>, che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento situato:</p> <p>(1) [nella zona di cui al punto II.2.1;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [nella zona contrassegnata</p> <p>(1) [dal codice ____<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]<sup>(7)</sup></p> <p>(1) [dal codice ____<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.2.2.1. sono state <b>miscelate dopo il trattamento finale</b> e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici _____, _____, _____<sup>(8)</sup>, espressamente assegnati nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento situato:</p> <p>(1) [nella zona di cui al punto II.2.1 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e</li> <li>– all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;]]</li> </ul>
--	--

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(1) <i>oppure</i> [nella zona contrassegnata</p> <p>(1) [dal codice _____<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]<sup>(7)</sup></p> <p>(1) [dal codice _____<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.2.2.</p> <p>a) sono stati trasformati a partire da carni fresche di <b>una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali</b>, contrassegnate dai codici __, __, __<sup>(4)</sup>;</p> <p>b) sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali detenuti in stabilimenti situati nelle zone contrassegnate dai codici __, __, __<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono elencate nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all'applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 alle carni fresche delle specie pertinenti;</p> <p>c) <b>sono stati sottoposti al trattamento specifico «B»<sup>(5)</sup></b>;</p> <p>II.2.3. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;</p> <p><sup>(9)</sup> [II.2.4. sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione<sup>o</sup> e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p>
--	--

<sup>o</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato MPST

<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali non è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) BOV = bovini; OVI = ovini e caprini; POR = suini; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.</p> <p>(5) «Trattamento» come definito nell'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Non applicabile alle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Specificare la combinazione di trattamenti, come definiti alla nota (5), e specie, come definite alla nota (4), nel modo seguente: lettera del trattamento – codici delle specie (X-YYY, X-YYY, X-YYY).</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(10) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

## CAPITOLO 27

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI BUDELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO  
CAS)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>  <b>CODICE QR</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale  Codice Codice ISO del paese		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo        Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento dell'impianto/dello stabilimento	

PAESE

Modello di certificato CAS

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001 <sup>A</sup>, (CE) n. 178/2002 <sup>B</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>C</sup> e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. gli animali da cui derivano i budelli hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;</p> <p>II.1.3. i budelli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.5. sono rispettate le garanzie relative ai budelli previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e i budelli sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese dal quale sono esportati;</p> <p>II.1.6. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei budelli della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

## PAESE

## Modello di certificato CAS

	<p><sup>(1)</sup> [II.1.7. se derivano da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="margin-left: 2em;"><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>F</sup> e<sup>(4)</sup></p> <p style="margin-left: 4em;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]</p> <p style="margin-left: 4em;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 6em;"><sup>(1)</sup> (i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p style="margin-left: 6em;">ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p style="margin-left: 4em;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 6em;"><sup>(1)</sup> (i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p style="margin-left: 6em;">ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p style="margin-left: 6em;">iii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>G</sup>;]</p>
--	---

<sup>F</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

<sup>G</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

## PAESE

## Modello di certificato CAS

	<p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>(<sup>1</sup>) [(a) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(<sup>1</sup>) [(b) e, se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE;</p> <p>(<sup>1</sup>) [(b) e, se derivano da bovini:</p> <p>(<sup>2</sup>) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>oppure</i> [(i) i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>(<sup>2</sup>) [(a) gli animali da cui derivano i budelli:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p>
--	---

## PAESE

## Modello di certificato CAS

	<p>(<sup>2</sup>) [(b) e, se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>oppure</i> [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>oppure</i> [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE;</p> <p>(<sup>2</sup>) [(b) e, se derivano da bovini:</p> <p>(<sup>2</sup>) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]</p> <p>(<sup>2</sup>) <i>oppure</i> [(i) i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i <b>budelli</b> (<sup>2</sup>) di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: _____ (<sup>3</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di budelli delle specie di animali a partire dai quali sono stati ottenuti i budelli di cui alla parte I ed elencate nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>H</sup>;</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da [bovini]<sup>(1)</sup>, [ovini e/o caprini]<sup>(1)</sup>, [suini detenuti]<sup>(1)</sup> e le zone di cui al punto II.2.1 sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di tali specie di animali ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;</p>
--	---

<sup>H</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



PAESE

Modello di certificato CAS

<b>Parte II</b> (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Come definiti all'articolo 2, punto 45), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>1</sup> . (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.
<b>Veterinario ufficiale</b> Nome e cognome (in stampatello)  Data  Timbro  Qualifica e titolo  Firma

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## CAPITOLO 28

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE  
ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO  
(MODELLO FISH-CRUST-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatarario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Industria conserviera <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		
<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b> <input type="checkbox"/> Per il transito  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1.</b> <sup>(1)</sup><b>Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei pesci vivi, dei crostacei vivi o dei prodotti di origine animali ottenuti da tali animali]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati ottenuti nelle regioni o nei paesi..... che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>C</sup>;</p> <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) non sono stati conservati in stive, cisterne o contenitori utilizzati per fini diversi dalla produzione e/o dalla conservazione dei prodotti della pesca;</p> <p>– e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>D</sup>;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

<sup>D</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>g) recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>E</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>F</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>i) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>G</sup>;</p> <p>j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>H</sup>.</p> <p><sup>(2)</sup><b>II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di <sup>(3)</sup>specie elencate destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci</b></p> <p>II.2.1. Secondo le informazioni ufficiali, <sup>(4)</sup>[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1.1. provengono da <sup>(4)</sup>[uno stabilimento] <sup>(4)</sup>[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>I</sup> e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.1.2. <sup>(4)</sup>[gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;</p>
--	--

<sup>E</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>F</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>H</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>I</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p><sup>(4)</sup> [II.2.2. <sup>(4)</sup>[gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura <sup>(4)</sup>[registrato] <sup>(4)</sup>[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;</li> <li>ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;</li> <li>iii) la mortalità nello stabilimento;</li> </ul> <p>II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]</p> <p><b>II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale</b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p><sup>(4)</sup><sup>(6)</sup>[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da <sup>(4)</sup>[un paese contrassegnato] <sup>(4)</sup>[un territorio contrassegnato] <sup>(4)</sup>[una zona contrassegnata] <sup>(4)</sup>[un compartimento contrassegnato] dal <sup>(5)</sup>codice: _ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>J</sup> per l'ingresso nell'Unione di <sup>(4)</sup>[animali acquatici] <sup>(4)</sup>[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]</p> <p><sup>(4)</sup><sup>(6)</sup>[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]</p> <p>II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;</p> <p>II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p>
--	--

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p><sup>(4)(6)</sup> <b>II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p><sup>(4)</sup> <b>II.2.4.1 Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla</b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[un paese dichiarato] <sup>(4)</sup>[un territorio dichiarato] <sup>(4)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(4)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(4)</sup>[necrosi ematopoietica epizootica] <sup>(4)</sup>[infezione da virus della sindrome di Taura] <sup>(4)</sup>[infezione da virus della malattia della testa gialla] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>K</sup> e, nel caso degli animali acquatici, tutte le <sup>(3)</sup>specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</li> <li>ii) non sono vaccinate contro <sup>(4)</sup>[tale malattia] <sup>(4)</sup>[tali malattie].]</li> </ul> <p><sup>(4)(7)</sup> <b>II.2.4.2. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[un paese dichiarato] <sup>(4)</sup>[un territorio dichiarato] <sup>(4)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(4)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(4)</sup>[setticemia emorragica virale (SEV)] <sup>(4)</sup>[necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] <sup>(4)</sup>[infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] <sup>(4)</sup>[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le <sup>(3)</sup>specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</li> <li>ii) non sono vaccinate contro <sup>(4)</sup>[tale malattia] <sup>(4)</sup>[tali malattie].]</li> </ul>
--	--

<sup>K</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p><sup>(4)(8)</sup><b>II.2.4.3. Prescrizioni per le <sup>(9)</sup>specie sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le <sup>(3)</sup>specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)</b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[un paese] <sup>(4)</sup>[un territorio] <sup>(4)</sup>[una zona] <sup>(4)</sup>[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda <sup>(4)</sup>[la VPC], <sup>(4)</sup>[la BKD], <sup>(4)</sup>[la IPN], <sup>(4)</sup>[la GS], <sup>(4)</sup>[la SAV], <sup>(4)</sup>[il KHV], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato <sup>(4)</sup>[nell'allegato I] <sup>(4)</sup>[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>L</sup>.]</p> <p><i>oppure</i> <sup>(4)(6)</sup><b>II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>M</sup>, dove saranno trasformati per il consumo umano.]</p> <p><b>II.2.5.</b> Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, <sup>(4)</sup>[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[uno stabilimento] <sup>(4)</sup>[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</li> <li>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di <sup>(3)</sup>specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.</li> </ul> <p><b>II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.2.6.1. quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici:</p>
--	---

<sup>L</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

<sup>M</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

## PAESE

## Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>II.2.6.2. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;</li> <li>ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</li> <li>iii) <sup>(4)</sup>[il contenitore] <sup>(4)</sup>[la barca vivaio] <sup>(4)</sup>[non è stato/a utilizzato/a in precedenza] <sup>(4)</sup>[è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del <sup>(4)</sup>[paese terzo] <sup>(4)</sup>[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione];</li> </ul> <p>II.2.6.3. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o <sup>(4)</sup>[nello stesso contenitore] <sup>(4)</sup>[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in <sup>(4)</sup>[un paese] <sup>(4)</sup>[un territorio] <sup>(4)</sup>[una zona] <sup>(4)</sup>[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo <sup>(4)</sup>[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del <sup>(4)</sup>[paese terzo] <sup>(4)</sup>[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] <sup>(4)</sup>[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].</p> <p><b>II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</b></p> <p>II.2.7.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare <sup>(4)</sup>[i mezzi di trasporto] <sup>(4)</sup>[i contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante <sup>(4)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(4)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;</p> <p><sup>(4)</sup>[II.2.7.2. in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di contenitori presenti nella partita;</li> <li>b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;</li> <li>c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;</li> <li>d) una dichiarazione come segue: <sup>(4)</sup>[«pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea»] <sup>(4)</sup>[«crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea»].]</li> </ul>
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

<sup>(4)</sup>[II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:

- a) «pesci destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano»;
- b) «crostacei destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano».]

#### II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

#### Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali acquatici vivi e dei loro prodotti.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

La parte II.2.4 del certificato **non si applica** ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese o da regioni elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:

- a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
- d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

<b>Parte I</b>	
Casella I.20:	selezionare « <i>Industria conserviera</i> » per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare « <i>Prodotti destinati al consumo umano</i> » oppure « <i>Ulteriore trasformazione</i> » per gli altri casi.
Casella I.27:	inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
Casella I.27:	descrizione della partita:  « <i>Natura del prodotto</i> »: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.  « <i>Tipo di trattamento</i> »: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.  « <i>Impianto di fabbricazione</i> »: sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.
<b>Parte II</b>	
(1)	La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.
(2)	La parte II.2 del presente certificato non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: (a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>N</sup> ; (b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; o (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.
(3)	Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)	Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).
(5)	Il codice del paese terzo/del territorio/della zona/del compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci:  a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;  b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;  c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione;  d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

<sup>N</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

## PAESE

## Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>(7) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.</p> <p>(8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>o</sup>, altrimenti cancellare</p> <p>(9) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p> <p>(10) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>— un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul>
	<p>[Veterinario ufficiale] <sup>(4)(10)</sup>/[Certificatore] <sup>(4)(10)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

<sup>o</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;

f) i capitoli da 30 a 38 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 30

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13.</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15.</b>	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale	
<b>I.18.</b>			
<b>I.19.</b>			

<b>I.20.</b>		<b>Certificato come o per</b>					
		<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Industria conserviera		<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>					
		<b>I.23.</b>					
<b>I.24. Numero totale di colli</b>		<b>I.25. Quantità totale</b>		<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>			
<b>I.27. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Numero di colli	Peso netto	Lotto n.	Tipo di imballaggio	Tipo di trattamento
		Data di raccolta/di produzione			Marchio di identificazione		

PAESE

Modello di certificato FISH/MOL-CAP

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>	
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi di cui alla parte I:</p> <p>a) sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che la nave figura nell'elenco di navi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE);</p> <p>b) la nave applica requisiti generali in materia d'igiene, attua un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, ed è elencata come stabilimento riconosciuto dell'UE;</p> <p>c) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>d) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 [soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] (cancellare la dicitura non pertinente) e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>C</sup>;</p> <p>e) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato FISH/MOL-CAP

	<p>f) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>g) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) i prodotti della pesca rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>i) i prodotti della pesca sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>F</sup>; e</p> <p>j) i prodotti della pesca congelati o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa. I pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.2: un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.</p> <p>Casella I.5: il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di destinazione.</p> <p>Casella I.7: il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.</p> <p>Casella I.11: il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione <sup>G</sup>, dalla quale i prodotti della pesca sono importati direttamente.</p>
--	--

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>F</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>G</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

## PAESE

## Modello di certificato FISH/MOL-CAP

	<p>Casella I.20: selezionare «<i>Industria conserviera</i>» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «<i>Prodotti destinati al consumo umano</i>» oppure «<i>Ulteriore trasformazione</i>» per gli altri casi.</p> <p>Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita: «<i>Tipo di trattamento</i>»: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.</p>
	<p><b>Capitano della nave</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data: <span style="float: right;">Firma:</span></p> <p>Timbro:</p>

## CAPITOLO 31

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E  
GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE  
OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO  
MOL-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1.</b> <sup>(1)</sup><b>Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>H</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>I</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che <sup>(4)</sup>[i molluschi bivalvi vivi] <sup>(4)</sup>[gli echinodermi vivi] <sup>(4)</sup>[i tunicati vivi] <sup>(4)</sup>[i gasteropodi marini vivi] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati ottenuti nelle regioni o nei paesi ..... che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di <sup>(4)</sup>[molluschi bivalvi vivi] <sup>(4)</sup>[echinodermi vivi] <sup>(4)</sup>[tunicati vivi] <sup>(4)</sup>[gasteropodi marini vivi] <sup>(4)</sup>[prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] ed elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>J</sup>;</p> <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) <sup>(4)</sup>[sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004];</p> <p>e) <sup>(4)</sup>[sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004];</p>		

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

## PAESE

## Modello di certificato MOL-HC

	<p>f) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, <sup>(4)</sup>[all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>K</sup>;</p> <p>g) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità <sup>(4)</sup>[all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] <sup>(4)</sup>[all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004];</p> <p>h) sono stati marcati ed etichettati conformemente <sup>(4)</sup>[all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004] <sup>(4)</sup>[all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004];</p> <p>i) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>j) provengono da una zona di produzione di classe [A] [B] o [C] conformemente all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>L</sup> al momento della loro raccolta (<i>indicare la classificazione della zona di produzione al momento della raccolta</i>) (tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei che non sono filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate);</p> <p>k) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui <sup>(4)</sup>[agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] <sup>(4)</sup>[agli articoli da 69 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627];</p> <p>l) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>M</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>N</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>m) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>O</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>P</sup>.</p>
--	---

<sup>K</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>L</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>M</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>N</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>O</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>P</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p><sup>(2)</sup><b>II.2. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di <sup>(3)</sup>specie elencate destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.2.1. secondo le informazioni ufficiali, <sup>(4)</sup>[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1.1. provengono da <sup>(4)</sup>[uno stabilimento] <sup>(4)</sup>[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>Q</sup> e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.1.2. <sup>(4)</sup>[gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;</p> <p><sup>(4)</sup> [II.2.2. <sup>(4)</sup>[gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura <sup>(4)</sup>[registrato] <sup>(4)</sup>[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;</li> <li>ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;</li> <li>iii) la mortalità nello stabilimento;</li> </ul> <p>II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]</p>
--	---

<sup>Q</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

**II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale**

<sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

<sup>(4)</sup><sup>(6)</sup>[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da <sup>(4)</sup>[un paese contrassegnato] <sup>(4)</sup>[un territorio contrassegnato] <sup>(4)</sup>[una zona contrassegnata] <sup>(4)</sup>[un compartimento contrassegnato] dal <sup>(5)</sup>codice: \_\_\_ - \_\_\_ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura nell'allegato XXI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>R</sup> per l'ingresso nell'Unione di tali <sup>(4)</sup>[animali acquatici] <sup>(4)</sup>[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]

<sup>(4)</sup><sup>(6)</sup>[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]

II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;

II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.

<sup>(4)</sup><sup>(6)</sup>[**II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità**<sup>(4)</sup> [II.2.4.1. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per l'infezione da *Microcytos mackini* o l'infezione da *Perkinsus marinus*

<sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[un paese dichiarato] <sup>(4)</sup>[un territorio dichiarato] <sup>(4)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(4)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(4)</sup>[infezione da *Microcytos mackini*] <sup>(4)</sup>[infezione da *Perkinsus marinus*] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>S</sup> e, nel caso degli animali acquatici, tutte le <sup>(3)</sup>specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;

ii) non sono vaccinate contro <sup>(4)</sup>[tale malattia] <sup>(4)</sup>[tali malattie].]

<sup>R</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>S</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p><sup>(4)(7)</sup> <b>II.2.4.2. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i> o l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i></b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup> [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[un paese dichiarato] <sup>(4)</sup>[un territorio dichiarato] <sup>(4)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(4)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(4)</sup>[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(4)</sup>[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(4)</sup>[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le <sup>(3)</sup>specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</li> <li>– non sono vaccinate contro <sup>(4)</sup>[tale malattia] <sup>(4)</sup>[tali malattie].]</li> </ul> <p><sup>(4)(8)</sup> <b>II.2.4.3. Prescrizioni per le <sup>(9)</sup>specie sensibili all'infezione da Ostreid herpes virus 1 <math>\mu</math>var (OsHV-1 <math>\mu</math>var)</b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[un paese] <sup>(4)</sup>[un territorio] <sup>(4)</sup>[una zona] <sup>(4)</sup>[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'OsHV-1 <math>\mu</math>var, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato <sup>(4)</sup>[nell'allegato I] <sup>(4)</sup>[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>T</sup>.]</p> <p><i>oppure</i> <sup>(4)(6)</sup> <b>II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p><sup>(4)</sup>[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>U</sup>, dove saranno trasformati per il consumo umano.]</p>
--	--

<sup>T</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

<sup>U</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p><b>II.2.5.</b> Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, <sup>(4)</sup>[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] <sup>(4)</sup>[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da <sup>(4)</sup>[uno stabilimento] <sup>(4)</sup>[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</li> <li>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di <sup>(3)</sup>specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.</li> </ul> <p><b>II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>II.2.6.1. quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;</li> <li>II.2.6.2. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;</li> <li>ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</li> <li>iii) <sup>(4)</sup>[il contenitore] <sup>(4)</sup>[la barca vivaio] <sup>(4)</sup>[non è stato/a utilizzato/a in precedenza] <sup>(4)</sup>[è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del <sup>(4)</sup>[paese terzo] <sup>(4)</sup>[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione];</li> </ul> </li> <li>II.2.6.3. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o <sup>(4)</sup>[nello stesso contenitore] <sup>(4)</sup>[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</li> <li>II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in <sup>(4)</sup>[un paese] <sup>(4)</sup>[un territorio] <sup>(4)</sup>[una zona] <sup>(4)</sup>[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo <sup>(4)</sup>[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del <sup>(4)</sup>[paese terzo] <sup>(4)</sup>[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] <sup>(4)</sup>[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].</li> </ul>
--	--

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

**II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura**

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i <sup>(4)</sup>[mezzi di trasporto] <sup>(4)</sup>[contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

II.2.7.1. la partita è identificata mediante <sup>(4)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(4)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;

<sup>(4)</sup>[II.2.7.2. in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene:

- a) informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita;
- b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;
- c) informazioni sul numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;
- d) la seguente dichiarazione: «molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea».]

<sup>(4)</sup>[II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione:

«molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea».]

**II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale**

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali molluschi bivalvi e dei loro prodotti.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

## PAESE

## Modello di certificato MOL-HC

	<p>La parte II.2.4 del certificato <b>non si applica</b> ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o da una loro regione elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;</li> <li>b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.</li> </ul> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8:           «Regione di origine»: indicare la zona di produzione e la relativa classificazione al momento della raccolta.</p> <p><b>Parte II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.</li> <li>(2) La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: (a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione<sup>v</sup>; (b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; o (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.</li> <li>(3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</li> <li>(4) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per l'infezione da <i>Microcytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).</li> <li>(5) Il codice del paese terzo/del territorio/della zona/del compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</li> </ul>
--	--

<sup>v</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

## PAESE

## Modello di certificato MOL-HC

	<p>(6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici:</p> <p>a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;</p> <p>b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.</p> <p>(7) Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione nell'Unione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.</p> <p>(8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare</p> <p>(9) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p> <p>(10) Deve essere firmato da:</p> <p>— un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</p> <p>— un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</p>
	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(4)(10)</sup>/[Certificatore]<sup>(4)(10)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

CAPITOLO 32

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE *ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM* (MODELLO MOL-AT)**

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, di cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento\*:

.....

- (1) sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>A</sup> e in cui il tenore di tossina PSP (*paralytic shellfish poison*) risulta inferiore a 300 µg per 100 g;
- (2) sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dalle autorità competenti, direttamente allo stabilimento:  
 .....  
 .....  
 (denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle autorità competenti al trattamento dei molluschi);
- (3) durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona di produzione e lo stabilimento di destinazione;
- (4) sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della Commissione <sup>B</sup>; e

<sup>A</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>B</sup> Decisione 96/77/CE della Commissione, del 18 gennaio 1996, che stabilisce le condizioni per la raccolta e la trasformazione di taluni molluschi bivalvi provenienti da zone in cui il livello di tossine paralizzanti supera il limite stabilito dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio (GU L 15 del 20.1.1996, pag. 46).

- (5) dopo il trattamento termico non contengono un tenore di tossine PSP superiore a 80 µg per 100 g in base a un metodo ufficiale dell'Unione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato.

Il certificatore certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta.

\* Indicare il numero del certificato MOL-HC che accompagna i molluschi bivalvi trasformati della specie *Acanthocardia tuberculatum*.

**Certificatore**

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

## CAPITOLO 33

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO  
(MODELLO MILK-RM)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		
<b>I.27. Descrizione della partita</b> Codice NC                      Specie				

	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

Parte II certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup>, e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	<p>f) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>F</sup>;</p> <p>g) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>H</sup>.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando il latte crudo deriva da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>Il latte crudo</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. è stato ottenuto nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>I</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. è stato ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos Taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;</p>
--	---

<sup>F</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>I</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	<p>II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>J</sup>;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di latte crudo, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale latte crudo.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02 o 04.03.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:  <i>«Impianto di fabbricazione»</i>: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.</p>
--	---

<sup>J</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul>	
	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)(3)</sup>[Certificatore]<sup>(1)(3)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

## CAPITOLO 34

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO  
UMANO A BASE DI LATTE CRUDO O CHE NON DEVONO ESSERE  
SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI  
(MODELLO MILK-RMP/NT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinataro/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>C</sup>, e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iv) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;</p> <p>v) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>D</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p>vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione<sup>F</sup>;</p> <p>vii) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>H</sup>;</p> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di fabbricazione, ai fini della riduzione di rischi specifici, compresa la pastorizzazione;</p> <p>d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione<sup>I</sup>; e</p> <p>f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti lattiero-caseari</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>J</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e</p>
--	---

<sup>F</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da <b>latte crudo</b> ottenuto:</p> <p>(1) [nella zona di cui al punto II.2.1;]</p> <p>(1) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]</p> <p>(1) oppure [in uno Stato membro;]</p> <p>II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos Taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;</p> <p>II.2.4. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali detenuti in <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>K</sup>;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica in conformità all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, né a un trattamento di pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p>
--	--

<sup>K</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

<b>Parte I</b>	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 17.02, 21.05, 22.02, 35.01, 35.02 o 35.04.
Casella I.27:	descrizione della partita:  « <i>Impianto di fabbricazione</i> »: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
<b>Parte II</b>	
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.	
(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.	
(3) Deve essere firmato da:	
- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;	
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.	
[Veterinario ufficiale] <sup>(1)(3)</sup> /[Certificatore] <sup>(1)(3)</sup>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

## CAPITOLO 35

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO  
UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI  
PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinataro/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>C</sup>, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>D</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

## PAESE

## Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<p>v) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>F</sup>;</p> <p>vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>H</sup>;</p> <p>vii) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;</p> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;</p> <p>f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.</p>
--	--

<sup>F</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti lattiero-caseari</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>J</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da <b>latte crudo</b> ottenuto:</p> <p>(<sup>1</sup>) [nella zona di cui al punto II.2.1;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [in uno Stato membro;]</p> <p>II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos Taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;</p> <p>II.2.4. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali detenuti in <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>K</sup>;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.</p>
--	--

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>K</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti da zone elencate nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica ma devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione perché sono stati prodotti a partire da latte crudo ottenuto in stabilimenti che non sono ufficialmente indenni da brucellosi o tubercolosi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita: <i>«Impianto di fabbricazione»</i>: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul>	
	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)(3)</sup>/[Certificatore]<sup>(1)(3)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

## CAPITOLO 36

**modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-ST)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
	<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>C</sup>, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iv) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;</p> <p>v) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>D</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p>	

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

## PAESE

## Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	<p>vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>F</sup>;</p> <p>vii) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>H</sup>;</p> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>I</sup>;</p> <p>e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento termico di cui al punto II.2.2 e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;</p> <p>f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.</p>
--	--

<sup>F</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti lattiero-caseari</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi ed elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>J</sup>; e</p> <p>(1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da <b>una sola specie di animali</b>, in particolare dalla <b>specie</b> [<i>Bos Taurus</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> e il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:</p> <p>(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>(1) [(i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p>(1) oppure [(ii) un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p> <p>(1) oppure [II.2.2. sono stati trasformati <b>miscelando</b> latte crudo ottenuto da <b>animali delle seguenti specie</b>: [<i>Bos Taurus</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>]<sup>(1)</sup> e [prima della]<sup>(1)</sup> [dopo la]<sup>(1)</sup> miscelazione tutto il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:</p> <p>(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]</p> <p>(1) oppure [a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>(1) [(i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p>(1) oppure [(ii) un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p>
--	--

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	<p>(1) oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da <b>una sola specie di animali, di una specie diversa da <i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i></b> e il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:</p> <p>(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]<sup>(1)</sup></p> <p>(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(1) oppure [II.2.2. sono stati trasformati <b>miscelando latte crudo di specie diverse, e almeno una delle specie di origine è diversa da <i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i></b> e tutto il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:</p> <p>(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]<sup>(1)</sup></p> <p>(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>II.2.3. dopo il completamento del trattamento di cui al punto II.2.2, sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti da zone elencate nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e pertanto autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari solo se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afte epizootica, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	<p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:  <i>«Impianto di fabbricazione»</i>: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul>
	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)(3)</sup>/[Certificatore]<sup>(1)(3)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>



I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>C</sup>, e certifica che il colostro<sup>(2)</sup> di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) il colostro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</li> <li>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;</li> <li>iv) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione<sup>D</sup>;</li> </ul> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato COLOSTRUM

	<p>c) è stato manipolato, immagazzinato, confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>E</sup>;</p> <p>e) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del colostro previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>F</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>H</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>I</sup>.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando il colostro deriva da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Il <b>colostro</b><sup>(2)</sup> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. è stato ottenuto nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>J</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di ottenimento del colostro e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. è stato ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos Taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;</p>
--	---

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>G</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

<b>Parte II</b>	
<p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Colostro» come definito nell'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li><li>- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li></ul>	
[Veterinario ufficiale] <sup>(1)(4)</sup> /[Certificatore] <sup>(1)(4)</sup>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

## CAPITOLO 38

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO DESTINATI AL  
CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM-BP)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Codice Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

PAESE	Modello di certificato COLOSTRUM-BP	
	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>C</sup>, e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro<sup>(2)</sup> di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati prodotti a partire da colostro che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;</p> <p>iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del colostro previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>D</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>E</sup> per il paese di origine interessato;</p>	II.b. Riferimento IMSOC

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>D</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>E</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

	<p>v) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione<sup>F</sup>;</p> <p>vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>H</sup>;</p> <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione<sup>I</sup>;</p> <p>e) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [da cancellare quando i prodotti ottenuti dal colostro derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti ottenuti dal colostro</b><sup>(2)</sup> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>J</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di ottenimento del colostro e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p>
--	--

<sup>F</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>J</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

	<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Prodotti ottenuti dal colostro» come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul>
	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)(4)</sup>[Certificatore]<sup>(1)(4)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma»;</span></p>

g) i capitoli da 41 a 44 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 41

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI  
GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (MODELLO GEL)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie  Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
			Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		
Consumatore finale				

PAESE		Modello di certificato GEL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che la gelatina di cui alla parte I è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. è stata prodotta a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. è stata prodotta conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p>II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>C</sup>;</p> <p>II.1.5. deriva</p> <p><sup>(1)</sup> [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE		Modello di certificato GEL	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
<p><sup>(1)</sup> [II.1.6. in caso di gelatina di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione della gelatina derivata da pelli,</p> <p><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>D</sup> e<sup>(2)</sup></p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>E</sup>;</p> <p>ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p>			

<sup>D</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

PAESE		Modello di certificato GEL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>(<sup>1</sup>) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</li> <li>iv) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>F</sup>;</li> <li>v) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</li> </ul> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>(b) la gelatina non contiene, né è derivata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]</li> </ul> </li> </ul>		

<sup>F</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

## PAESE

## Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p data-bbox="488 349 1396 432"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p data-bbox="660 450 1396 1010">           a) gli animali da cui deriva la gelatina:           <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="715 495 1396 629">i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li data-bbox="715 647 1396 759">ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</li> </ul>           (b) la gelatina non contiene, né è derivata da:           <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="715 815 1396 875">i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li data-bbox="715 887 1396 947">ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li data-bbox="715 958 1396 1010">iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</li></ul></p> <p data-bbox="320 1025 371 1050"><b>Note</b></p> <p data-bbox="320 1068 1396 1202">Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p data-bbox="320 1220 1396 1281">Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p data-bbox="320 1292 395 1317"><b>Parte I</b></p> <p data-bbox="320 1335 1396 1395">Casella I.27:                    inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3503.</p> <p data-bbox="320 1406 403 1431"><b>Parte II</b></p> <p data-bbox="320 1449 707 1473"><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p data-bbox="320 1491 799 1516"><sup>(2)</sup> Mantenere almeno una delle opzioni proposte.</p>		

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Certificatore</b>  Nome e cognome (in stampatello)  Data  Timbro		
		Qualifica e titolo
		Firma

## CAPITOLO 42

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI  
COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COL)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie  Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE		Modello di certificato COL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il collagene di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>II.1.2. è stato prodotto a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. è stato prodotto conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p>II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>C</sup>;</p> <p>II.1.5. deriva</p> <p><sup>(1)</sup> [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE		Modello di certificato COL	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
<p><sup>(1)</sup> [II.1.6. in caso di collagene di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione del collagene derivato da pelli,</p> <p><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>D</sup> e<sup>(2)</sup></p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>E</sup>;</p> <p>ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p>			

<sup>D</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

PAESE		Modello di certificato COL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	( <sup>1</sup> )	<p>[gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</li> <li>iv) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>F</sup>;</li> <li>v) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</li> </ul> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>(b) il collagene non contiene, né è derivato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]</li> </ul> </li> </ul>	

<sup>F</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

## PAESE

## Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui deriva il collagene:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(b) il collagene non contiene, né è derivato da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27: il presente certificato può essere utilizzato anche per l'importazione di budelli di collagene.</p> <p>Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3504 o 3917.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.</p>		

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Certificatore</b>  Nome e cognome (in stampatello)  Data  Timbro		
		Qualifica e titolo
		Firma

## CAPITOLO 43

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E  
COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO RCG)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
	<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		<b>I.23.</b>	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime]		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001 <sup>A</sup> , (CE) n. 178/2002 <sup>B</sup> , (CE) n. 852/2004 <sup>C</sup> , (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le materie prime di cui alla parte I sono conformi a dette prescrizioni e in particolare che:		
	<p>(<sup>1</sup>) [II.1.1. le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici nonché le ossa, i tendini e i legamenti di animali domestici, compresi solipedi domestici e conigli, di cui alla parte I derivano da animali macellati in un macello e, se del caso, ulteriormente manipolati in laboratori di sezionamento che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]</p> <p>e/o</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.2 le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui alla parte I derivano da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina che figura negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]</p> <p>e/o</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.3 le pelli e le spine di pesce di cui alla parte I provengono da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

PAESE	Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>e</p> <p><sup>(1)</sup>[II.1.4 in caso di materie prime di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,</p> <p style="margin-left: 2em;"><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>D</sup> e<sup>(7)</sup></p> <p style="margin-left: 2em;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p style="margin-left: 2em;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p style="margin-left: 2em;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 4em;">i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p style="margin-left: 4em;">ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="margin-left: 4em;">iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p>		

<sup>D</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

## PAESE

## Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>(<sup>1</sup>)</p>	<p>[gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</li> <li>iv) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>E</sup>;</li> <li>v) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</li> </ul>	<p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>(b) le materie prime non contengono, né sono derivate da: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]</li> </ul> </li> </ul>

<sup>E</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

PAESE	Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le materie prime:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> <sup>(1)</sup> [da cancellare quando le materie prime derivano interamente da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Le materie prime di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state spedite dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche (e pertanto per l'ingresso nell'Unione delle materie prime)</b> delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>F</sup> per le materie prime ottenute da ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna, e contengono solo materie prime ottenute:</p> <p><sup>(1)</sup> [nella stessa zona della zona di spedizione;]</p>		

<sup>F</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>(1) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici _____, _____, _____<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche (e pertanto per l'ingresso nell'Unione delle materie prime) delle specie da cui sono ottenute le materie prime ed elencate</p> <p>(1) [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da ungulati;]</p> <p>(1) oppure [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna;]</p> <p>(1) oppure [in uno Stato membro;]</p> <p>II.2.2. contengono solo materie prime che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato<sup>(4)</sup>, e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, delle seguenti specie: [bovini]<sup>(1)(5)</sup>, [ovini e/o caprini]<sup>(1) (5)</sup>, [razze domestiche dei suini]<sup>(1)</sup>, [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini]<sup>(1)(5)</sup>, [razze selvatiche dei suini]<sup>(1)</sup>, [pollame diverso dai ratiti]<sup>(1)</sup>, [ratiti]<sup>(1)</sup>, [selvaggina da penna]<sup>(1)</sup>.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«Natura del prodotto»: pelli, ossa, tendini e legamenti.</p> <p>«Impianto di fabbricazione»: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.</p>		

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie.</p> <p>(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: certificato BOV per le carni fresche di bovini; certificato OVI per le carni fresche di ovini e caprini; certificato POR per le carni fresche di suini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; certificato RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini; certificato SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini; certificato POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; certificato RAT per le carni fresche di ratiti; certificato GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.</p> <p>(5) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche «<i>Frollatura, pH e disossamento</i>» nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul> <p>(7) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.</p>		
<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)(6)</sup>/[Certificatore]<sup>(1)(6)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>		

## CAPITOLO 44

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI  
GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO  
TCG)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Peso netto
			Tipo di imballaggio	
			Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime trattate]		
Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui alla parte I:		
II.1.1. sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati;		
e		
<sup>(1)</sup> [II.1.2. sono state ottenute da:		
— ossa e/o		
— pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e d'allevamento di cui alla parte I che derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]		
e/o		
<sup>(1)</sup> [II.1.3. sono ossa e pelli di selvaggina selvatica di cui alla parte I, provenienti da animali le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]		
e/o		
<sup>(1)</sup> [II.1.4. sono pelli che non sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato;]		
e/o		
<sup>(1)</sup> [II.1.5. sono pelli e spine di pesce provenienti da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati ad esportare detti prodotti;]		
e		
<sup>(1)</sup> [II.1.6. sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, d'allevamento o selvatici, pollame, ratiti e selvaggina da penna per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:		
<sup>(1)</sup> [sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,] oppure		

Parte II: certificazione

<p>(<sup>1</sup>) [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,] oppure</p> <p>(<sup>1</sup>) [sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione;]</p> <p>(<sup>1</sup>)oppure [II.1.6. sono pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento o di selvaggina selvatica, derivate da animali sani e:</p> <p>(<sup>1</sup>)[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo &gt; 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni,] oppure</p> <p>(<sup>1</sup>) [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,] oppure</p> <p>(<sup>1</sup>)[sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo &lt; 5 per almeno un'ora,] oppure</p> <p>(<sup>1</sup>) [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo &gt; 12 per almeno 8 ore;]]</p> <p>(<sup>1</sup>)oppure [II.1.6. sono ossa o pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pelli di pollame, pelli di pesce e pelli di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi o loro regioni di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>A</sup>, sono state sottoposte un trattamento diverso da quelli sopraelencati e provengono da un paese terzo o una sua regione elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche o prodotti della pesca delle specie di origine conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405; e</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.7. in caso di materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,</p> <p>(<sup>1</sup>) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>B</sup> e<sup>(5)</sup></p>
---

<sup>A</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

<sup>B</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

	<p>(<sup>1</sup>) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p>(<sup>1</sup>) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>C</sup>;</li> <li>ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] <p>(<sup>1</sup>) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] </li></ul></li></ul>
--	--

<sup>C</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<p>iv) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>D</sup>;</p> <p>v) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
---

<sup>D</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

	<p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> <sup>(1)</sup> [da cancellare quando le materie prime trattate derivano interamente da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Le materie prime trattate di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni di sanità animale di seguito indicate;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici <sup>(1)</sup>[.....] <sup>(1)</sup> oppure [.....]<sup>(2);(3)</sup>;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute e preparate senza venire a contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni,</p> <p>II.2.4. sono state trasportate in autocarri o contenitori puliti e sigillati.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime trattate.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice del territorio figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>E</sup>.</p> <p>Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: pelli, ossa, tendini e legamenti.</p> <p>«<i>Impianto di fabbricazione</i>»: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.</p> <p>«<i>Numero di riconoscimento</i>»: se applicabile.</p>
--	--

<sup>E</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII o nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie.</p> <p>(3) Indicare il codice del paese o della regione qualora parti delle materie prime derivino da animali originari di altri paesi terzi o loro regioni elencati all'articolo 19 o all'articolo 20 (unicamente se trattate come stabilito nella parte II.1) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> <p>(4) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul> <p>(5) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.</p>	
<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)(4)</sup>/[Certificatore]<sup>(1)(4)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma»;</span></p>	

h) i capitoli 48, 49 e 50 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 48

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI  
INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO INS)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice NC	Specie  Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE		Modello di certificato INS	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli insetti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>(a) gli insetti provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>(b) gli insetti sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I (produzione primaria) o all'allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004; e</p> <p>c) se applicabile, gli insetti sono stati autorizzati sul mercato dell'Unione in conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>C</sup> e sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>D</sup>; e</p> <p>d) gli insetti sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>E</sup>.</p>		

<sup>A</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

<sup>A</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è au

torizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

o e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).



	Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese	Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese
<b>I.13.</b>	<b>Luogo di carico</b>		<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
<b>I.15.</b>	<b>Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione		<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
			<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo  Paese Riferimento del documento commerciale	
<b>I.18.</b>	<b>Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
<b>I.19.</b>	<b>Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
<b>I.20.</b>	<b>Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>			<b>I.22.    <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>	
			<b>I.23.</b>	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>		
Codice	Specie	
NC	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio
		Peso netto
		Numero di colli
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta/di	Impianto di
Consumatore	produzione	fabbricazione
finale		Lotto n.

PAESE

Modello di certificato PAO

	<b>II. Informazioni sanitarie</b>	<b>II.a. Riferimento del certificato</b>	<b>II.b. Riferimento IMSOC</b>
<b>Parte II: certificazione</b>	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 <sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004 <sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>c) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>C</sup> e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>D</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>d) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>E</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>F</sup>.</p>		

<sup>A</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>C</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>D</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).



## CAPITOLO 50

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E  
DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN  
QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA  
GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, E  
DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di riconoscimento
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato COMP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto certifica:</p> <p>II.1. di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>G</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>H</sup>, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 396/2005<sup>I</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>J</sup>, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 e (UE) 2019/625 della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>K</sup> e della decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>L</sup>.</p> <p>II.2. I prodotti composti di cui alla parte I:</p> <p>a) sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti;</p> <p>b) sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione;</p> <p>c) sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1;</p> <p>(a) d) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>M</sup>;</p>	

<sup>G</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>H</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>J</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>K</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>L</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>M</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p>e) contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti in stabilimenti situati in Stati membri dell'UE o in paesi terzi autorizzati per l'ingresso nell'Unione europea di tali prodotti trasformati di origine animale;</p> <p>f) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.</p> <p>II.3. I prodotti composti di cui alla parte I contengono:</p> <p><sup>(1)</sup> <b>[II.3.A</b> un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti a base di carne<sup>(2)</sup></b> esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:</p> <p>(1) soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>N</sup> e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 25%;"></th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Specie <sup>(3)</sup></th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Trattamento <sup>(4)</sup></th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Origine <sup>(5)</sup></th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Stabilimenti riconosciuti <sup>(6)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>(1)</sup> [(2) provengono:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><sup>(1)</sup></td> <td>[dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><sup>(1) oppure</sup></td> <td>[da uno Stato membro;]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><sup>(1) oppure</sup></td> <td>[da un paese terzo o sue parti autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>O</sup>, e il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]] <sup>(7)</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Specie <sup>(3)</sup>	Trattamento <sup>(4)</sup>	Origine <sup>(5)</sup>	Stabilimenti riconosciuti <sup>(6)</sup>	<sup>(1)</sup> [(2) provengono:						<sup>(1)</sup>	[dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]				<sup>(1) oppure</sup>	[da uno Stato membro;]				<sup>(1) oppure</sup>	[da un paese terzo o sue parti autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>O</sup> , e il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]] <sup>(7)</sup>		
	Specie <sup>(3)</sup>	Trattamento <sup>(4)</sup>	Origine <sup>(5)</sup>	Stabilimenti riconosciuti <sup>(6)</sup>																						
<sup>(1)</sup> [(2) provengono:																										
	<sup>(1)</sup>	[dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]																								
	<sup>(1) oppure</sup>	[da uno Stato membro;]																								
	<sup>(1) oppure</sup>	[da un paese terzo o sue parti autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>O</sup> , e il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]] <sup>(7)</sup>																								

<sup>N</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>O</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup>[(3) se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione <sup>P</sup> e<sup>(14)</sup></p> <p style="margin-left: 80px;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p style="margin-left: 80px;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p style="margin-left: 80px;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 120px;">i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>Q</sup>;</p> <p style="margin-left: 120px;">ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="margin-left: 120px;">iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p style="margin-left: 80px;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 120px;">i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	---

<sup>P</sup> Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

<sup>Q</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale<sup>R</sup>;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p>
--	--

<sup>R</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup> [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e</p> <p style="padding-left: 20px;">a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p style="padding-left: 40px;">i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p style="padding-left: 40px;">ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p style="padding-left: 40px;">i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p style="padding-left: 40px;">ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="padding-left: 40px;">iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p><sup>(1)</sup> [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup>e/o <b>[II.3.B</b> un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro<sup>(8)</sup></b> che:</p> <p>a) sono stati prodotti</p> <p><sup>(1)</sup> [nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>e</sup> nello stabilimento ..... (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della produzione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro nell'UE);</p> <p>b) provengono:</p> <p><sup>(1)</sup> [dalla stessa zona di cui alla casella I.7;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [da uno Stato membro;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [da una zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se dalla zona in cui viene prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata nella parte 1 in tale allegato;]</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da</p> <p><sup>(1)</sup> [<i>Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius</i>] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p> <p><sup>(1)</sup> [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F<sub>0</sub> pari o superiore a 3;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

		<p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da</p> <p><sup>(1)</sup> [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [animali diversi da <i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>, <i>Camelus dromedarius</i>] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p> <p><sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F<sub>0</sub> pari o superiore a 3;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p><sup>(1)</sup> [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]</p> <p>e) sono stati prodotti il ..... o tra il ..... e il .....<sup>(9)</sup>.]</p>
<sup>(1)</sup> e/o	<b>[II.3.C prodotti della pesca</b>	che provengono dallo stabilimento riconosciuto n. <sup>(10)</sup> .....situato nel paese <sup>(11)</sup> .....
<sup>(1)</sup> e/o	<b>[II.3.D ovoprodotti</b>	che
	II.3.D.1	provengono
	<sup>(1)</sup>	[dalla zona <sup>(12)</sup> ..... che, alla data di rilascio del presente certificato, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	<sup>(1)</sup> oppure	[da uno Stato membro;]

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p>II.3.D.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p>(1) [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(1) oppure [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(1) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(1) [a 55,6 °C per 870 secondi.]</p> <p>(1)oppure [a 56,7 °C per 232 secondi.]]</p> <p>(1)oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi.]</p> <p>(1)oppure [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>(1) [a 67 °C per 20 ore.]</p> <p>(1)oppure [a 54,4 °C per 50,4 ore.]]</p> <p>(1)oppure [le uova intere sono state:</p> <p>(1) [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p>(1)oppure [completamente cotte.]]</p> <p>(1)oppure [le miscele di uova intere sono state trattate almeno:</p> <p>(1) [a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p>(1)oppure [a 61,1 °C per 94 secondi.]]</p> <p>(1)oppure [completamente cotte.]]]</p> <p>(1) [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(1)oppure [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(1) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(1) [a 55 °C per 2 278 secondi.]</p> <p>(1)oppure [a 57 °C per 986 secondi.]</p> <p>(1)oppure [a 59 °C per 301 secondi.]]</p> <p>(1)oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]</p> <p>(1)oppure [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>(1)oppure [le uova intere sono state:</p> <p>(1) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]</p> <p>(1)oppure [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]</p> <p>(1)oppure [trattate a 59 °C per 674 secondi.]</p> <p>(1)oppure [completamente cotte.]]]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione<sup>s</sup> e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, nell'allegato XVIII o nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per i prodotti della pesca, nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.</p>
--	--

<sup>s</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>Casella I.27: descrizione della partita:</p> <p>«<i>Impianto di fabbricazione</i>»: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare «prodotto a base di carne». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario». In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare «prodotto ottenuto dal colostro». In caso di prodotto composto contenente prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotto composto contenente ovoprodotti indicare «ovoprodotti».</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica; WL = leporidi selvatici; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi; GBM = selvaggina da penna.</p> <p>(4) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata all'allegato XV, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nel prodotto composto.</p> <p>(7) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (3).</p> <p>(8) Per «latte crudo» e «prodotti lattiero caseari» si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per «colostro» e «prodotti ottenuti dal colostro» si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>
--	--

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p>(9) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla sua parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(10) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato ad esportare nell'UE.</p> <p>(11) Paese di origine autorizzato per l'ingresso nell'Unione. In caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, il paese di origine deve essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi.</p> <p>(12) Il codice della zona conformemente all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(13) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca.</li> </ul> <p>(14) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.</p>
	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)(13)</sup>/[Certificatore]<sup>(1)(13)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma»;</span></p>

i) il capitolo 52 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 52

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP)**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				

<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>		<b>I.22.</b>		
Paese terzo	Codice ISO del paese	<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumator e finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC		
Parte II: certificazione	Il sottoscritto certifica quanto segue:				
	<p>II.1. i prodotti composti di cui alla parte I contengono:</p> <p>(1) <b>II.1.A</b> un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti a base di carne</b><sup>(2)</sup> esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:</p> <p>II.1.A.1. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>A</sup> e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Specie <sup>(3)</sup></td> <td style="width: 33%;">Trattamento <sup>(4)</sup></td> <td style="width: 33%;">Origine <sup>(5)</sup></td> </tr> </table> <p>II.1.A.2. provengono:</p> <p>(1) [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [da uno Stato membro;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [da un paese terzo o sue parti che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 <sup>B</sup>, se il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]] <sup>(6)</sup></p> <p>(1) <i>e/o</i> <b>II.1.B</b> un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro</b><sup>(7)</sup> che:</p> <p>a) sono stati prodotti</p> <p>(1) [nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p>			Specie <sup>(3)</sup>	Trattamento <sup>(4)</sup>
Specie <sup>(3)</sup>	Trattamento <sup>(4)</sup>	Origine <sup>(5)</sup>			

<sup>A</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>B</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>(1) <i>oppure</i> [nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>e</sup> nello stabilimento ..... (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della produzione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro nell'UE);</p> <p>b) provengono:</p> <p>(1) [dalla stessa zona di cui alla casella I.7;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [da uno Stato membro;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [da una zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se dalla zona in cui viene prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]</p> <p>(1) [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da</p> <p>(1) [<i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>, <i>Camelus dromedarius</i>] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p> <p>(1) [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F<sub>0</sub> pari o superiore a 3;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da</p> <p>(1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p><i>Camelus dromedarius</i>] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p> <p>(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p>(1) [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]</p> <p>e) sono stati prodotti il ..... o tra il ..... e il .....(8).]]</p> <p>(1)e/o <b>[II.1.C. ovoprodotti che</b></p> <p>II.1.C.1. provengono</p> <p>(1) [dalla zona(9)..... che, alla data di rilascio del presente certificato, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>(1)<i>oppure</i> [da uno Stato membro;]</p> <p>II.1.C.1. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in cui, durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle, e:</p> <p>(1) [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(1)<i>oppure</i> [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(1) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(1) [a 55,6 °C per 870 secondi.]</p> <p>(1)<i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi.]]</p> <p>(1)<i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi.]</p> <p>(1)<i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>(1) [a 67 °C per 20 ore.]</p> <p>(1)<i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore.]]</p>
--	--

## PAESE

## Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p><i>(1)oppure</i> [Le uova intere sono state:</p> <p><i>(1)</i> [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [completamente cotte.]]</p> <p><i>(1)oppure</i> [Le miscele di uova intere sono state trattate almeno:</p> <p><i>(1)</i> [a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [a 61,1 °C per 94 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [completamente cotte.]]]</p> <p><b>e</b></p> <p><i>(1)</i> [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p><i>(1)oppure</i> [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p><i>(1)</i> [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p><i>(1)</i> [a 55 °C per 2 278 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi.]]</p> <p><i>(1)oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [Le uova intere sono state:</p> <p><i>(1)</i> [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi.]</p> <p><i>(1)oppure</i> [completamente cotte.]]]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p>
--	--

## PAESE

## Modello di certificato TRANSIT-COMP

<b>Parte I</b>	
Casella I.7:	inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>c</sup> e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, nell'allegato XVIII o nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti trasformati, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.11:	nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.
Casella I.15:	numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.
Casella I.27:	<p>descrizione della partita:</p> <p>«<i>Impianto di fabbricazione</i>»: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p> <p>«<i>Natura del prodotto</i>»: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare «prodotto a base di carne». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario». In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare «prodotto ottenuto dal colostro». In caso di prodotto composto contenente ovoprodotti indicare «ovoprodotti».</p>

<sup>c</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

<b>Parte II</b>	
<p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae.</p> <p>(4) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata all'allegato XV, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (3).</p> <p>(7) Per «latte crudo» e «prodotti lattiero-caseari» si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per «colostro» e «prodotti ottenuti dal colostro» si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(8) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla sua parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(9) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>	
<b>Veterinario ufficiale</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma»;



	II. Informazioni sanitarie	II.a. Attestato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: attestato</b>	<p>Il sottoscritto .....</p> <p>(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore), responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li>2. non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata;</li> <li>3. non contengono carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>4. contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale<sup>(2)</sup>: .....</li> <li>5. contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti dal seguente stabilimento riconosciuto<sup>(3)</sup>: .....</li> <li>6. contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale quali elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>A</sup>;</li> <li>7. provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e sanità animale ed elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/405 <sup>B</sup> e (UE) 2021/404 <sup>C</sup> della Commissione;</li> <li>8. sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>D</sup>;</li> </ol>		

<sup>A</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>B</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>D</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

	<p>9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>E</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>F</sup>;</p> <p>10. contengono prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>G(4)</sup>;</p> <p>11. contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692<sup>(4)</sup>.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
Data	Qualifica e titolo dell'importatore <sup>(5)</sup>
Timbro	Firma

<sup>(2)</sup> Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.

<sup>(3)</sup> Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.

<sup>(4)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(5)</sup> Importatore: rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione.».

<sup>E</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>F</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>G</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).



<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p><sup>(1)</sup> [provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [provengono da una parte di <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione <sup>(1)</sup>[e lo Stato membro <sup>(1)</sup>[gli Stati membri] di transito] <sup>(1)</sup>[ha] <sup>(1)</sup>[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p><sup>(1)</sup>[II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura <sup>(1)</sup>[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] <sup>(1)</sup>[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione <sup>A</sup> effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono <sup>(1)</sup>[uova] <sup>(1)</sup>[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/990.]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

	<p><sup>(1)(2)</sup><b>II.3. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p><sup>(1)</sup> [provengono da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro dichiarato] <sup>(1)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(1)</sup>[SEV] <sup>(1)</sup>[NEI] <sup>(1)</sup>[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>B</sup>.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [provengono da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per <sup>(1)</sup>[la SEV] <sup>(1)</sup>[la NEI] <sup>(1)</sup>[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono animali acquatici selvatici che hanno completato la quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>C</sup> e sono considerati indenni da malattia.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>D</sup> e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e sono considerati indenni da malattia.]</p>
--	--

<sup>B</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

<sup>C</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

<sup>D</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

	<p><sup>(1)</sup>oppure [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati tenuti in isolamento in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e non sono più considerati vettori.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento confinato destinati a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro, entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, e conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono animali di acquacoltura destinati a uno stabilimento confinato riconosciuto a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), <sup>(1)</sup>[punto ii)] <sup>(1)</sup>[punto iii)], del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono animali di acquacoltura destinati a uno stabilimento confinato riconosciuto a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione a fini scientifici.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie riconosciuto a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione.]</p> <p><sup>(1)</sup>(4)<b>II.4. Prescrizioni per <sup>(5)</sup>le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da <i>Ostreid herpes virus 1 µvar</i> (OsHV-1 µvar)</b></p> <p>La partita proviene da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda <sup>(1)</sup>[il KHV], <sup>(1)</sup>[la VPC], <sup>(1)</sup>[la BKD], <sup>(1)</sup>[la IPN], <sup>(1)</sup>[la GS], <sup>(1)</sup>[la SAV], <sup>(1)</sup>[l'OsHV-1 µvar], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato <sup>(1)</sup>[nell'allegato I] <sup>(1)</sup>[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>E</sup>.]</p> <p><b>II.5.</b> Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali acquatici della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui:</p> <p>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di <sup>(3)</sup>specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p>
--	---

<sup>E</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

**II.6. Prescrizioni in materia di trasporto**

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.

**II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura**

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare <sup>(1)</sup>[i mezzi di trasporto] <sup>(1)</sup>[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] <sup>(1)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

**II.8. Validità del certificato sanitario**

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>F</sup>.

<sup>F</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
(4)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare
(5)	Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
<b>Veterinario ufficiale</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma



<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro				Paese terzo			
Codice ISO del paese				Codice ISO del paese			
Stato membro				Punto di uscita			
Codice ISO del paese				Codice del posto di controllo frontaliero			
Stato membro				Codice ISO del paese			
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p><sup>(1)</sup> [provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [provengono da una parte di <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione <sup>(1)</sup>[e lo Stato membro <sup>(1)</sup>[gli Stati membri] di transito] <sup>(1)</sup>[ha] <sup>(1)</sup>[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p><sup>(1)</sup>[II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura <sup>(1)</sup>[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] <sup>(1)</sup>[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione <sup>A</sup> effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono <sup>(1)</sup>[uova] <sup>(1)</sup>[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

	<p><sup>(1)(2)(3)</sup><b>II.3. Prescrizioni per le <sup>(4)</sup>specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(1)(2)</sup>[provengono da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro dichiarato] <sup>(1)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(1)</sup>[SEV] <sup>(1)</sup>[NEI] <sup>(1)</sup>[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>B</sup>.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure[provengono da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per <sup>(1)</sup>[la SEV] <sup>(1)</sup>[la NEI] <sup>(1)</sup>[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure[sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>C</sup> e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure[sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono considerati vettori, ma sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>D</sup> e sono considerati indenni da malattia.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure[sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono considerati vettori, ma sono stati tenuti in isolamento in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e non sono più considerati vettori.]]</p>
--	--

<sup>B</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>D</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

	<p><sup>(1)(5)</sup><b>II.4. Prescrizioni per <sup>(6)</sup>le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar)</b></p> <p>La partita proviene da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda <sup>(1)</sup>[il KHV], <sup>(1)</sup>[la VPC], <sup>(1)</sup>[la BKD], <sup>(1)</sup>[la IPN], <sup>(1)</sup>[la GS], <sup>(1)</sup>[la SAV], <sup>(1)</sup>[l'OsHV-1 µvar], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato <sup>(1)</sup>[nell'allegato I] <sup>(1)</sup>[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>E</sup>.]</p> <p><b>II.5.</b> Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui:</p> <p>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di <sup>(4)</sup>specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p> <p><b>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.</p> <p><b>II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare <sup>(1)</sup>[i mezzi di trasporto] <sup>(1)</sup>[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] <sup>(1)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p><b>II.8. Validità del certificato sanitario</b></p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p>
--	--

<sup>E</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>F</sup>.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Si applica in tutti i casi in cui lo Stato membro di destinazione ha adottato misure conformemente all'articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 e prescrive che gli animali acquatici destinati al rilascio in natura provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.</p> <p>(3) Al di fuori dei casi di cui alla nota <sup>(2)</sup> della presente parte, la sezione II.3 si applica solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(4) Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.</p> <p>(5) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare</p> <p>(6) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p>								
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

<sup>F</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).



<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p><sup>(1)</sup> [provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [provengono da una parte di <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione <sup>(1)</sup>[e lo Stato membro <sup>(1)</sup>[gli Stati membri] di transito] <sup>(1)</sup>[ha] <sup>(1)</sup>[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p><sup>(1)</sup>II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura <sup>(1)</sup>[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] <sup>(1)</sup>[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione <sup>A</sup> effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [sono <sup>(1)</sup>[uova] <sup>(1)</sup>[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

	<p><sup>(1)(2)</sup><b>II.3. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p><sup>(1)</sup> [provengono da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro dichiarato] <sup>(1)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(1)</sup>[SEV] <sup>(1)</sup>[NEI] <sup>(1)</sup>[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>B</sup>.]</p> <p><sup>(1)oppure</sup> [provengono da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per <sup>(1)</sup>[la SEV] <sup>(1)</sup>[la NEI] <sup>(1)</sup>[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p><sup>(1)oppure</sup> [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>C</sup> e non sono considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione.]</p> <p><sup>(1)(4)</sup><b>II.4. Prescrizioni per <sup>(5)</sup>le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar)</b></p> <p>La partita proviene da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda <sup>(1)</sup>[il KHV], <sup>(1)</sup>[la VPC], <sup>(1)</sup>[la BKD], <sup>(1)</sup>[la IPN], <sup>(1)</sup>[la GS], <sup>(1)</sup>[la SAV], <sup>(1)</sup>[l'OsHV-1 µvar], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato <sup>(1)</sup>[nell'allegato I] <sup>(1)</sup>[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>D</sup>.]</p>
--	--

<sup>B</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>D</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

	<p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali acquatici della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</li> <li>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti di <sup>(4)</sup>specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</li> </ul> <p><b>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.</p> <p><b>II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare <sup>(1)</sup>[i mezzi di trasporto] <sup>(1)</sup>[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] <sup>(1)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p><b>II.8. Validità del certificato sanitario</b></p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>La parte II del presente certificato non si applica ai seguenti animali acquatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i molluschi vivi e i crostacei vivi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;</li> <li>b) i molluschi vivi e i crostacei vivi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>c) i molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione.</li> </ul>
--	--

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>E</sup>.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(3) Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.</p> <p>(4) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare</p> <p>(5) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p>									
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <table> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

<sup>E</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;



<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p><sup>(1)</sup> [provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure [provengono da una parte di <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione <sup>(1)</sup>[e lo Stato membro <sup>(1)</sup>[gli Stati membri] di transito] <sup>(1)</sup>[ha] <sup>(1)</sup>[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p><sup>(1)</sup>II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura <sup>(1)</sup>[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] <sup>(1)</sup>[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione <sup>A</sup> effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

	<p><sup>(1)(2)</sup><b>II.3. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup>[provengono da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro dichiarato] <sup>(1)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(1)</sup>[SEV] <sup>(1)</sup>[NEI] <sup>(1)</sup>[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>B</sup>.]</li> <li>— <sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>C</sup> e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990.]</li> </ul> <p><sup>(1)(4)</sup><b>II.4. Prescrizioni per <sup>(5)</sup>le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 <math>\mu</math>var (OsHV-1 <math>\mu</math>var)</b></p> <p>La partita proviene da <sup>(1)</sup>[uno Stato membro] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda <sup>(1)</sup>[il KHV], <sup>(1)</sup>[la VPC], <sup>(1)</sup>[la BKD], <sup>(1)</sup>[la IPN], <sup>(1)</sup>[la GS], <sup>(1)</sup>[la SAV], <sup>(1)</sup>[l'OsHV-1 <math>\mu</math>var], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato <sup>(1)</sup>[nell'allegato I] <sup>(1)</sup>[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>D</sup>.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</li> <li>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti di <sup>(3)</sup>specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</li> </ul>
--	---

<sup>B</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

<sup>C</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>D</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

**II.6. Prescrizioni in materia di trasporto**

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.

**II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura**

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare <sup>(1)</sup>[i mezzi di trasporto] <sup>(1)</sup>[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] <sup>(1)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

**II.8. Validità del certificato sanitario**

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>E</sup>.

<sup>E</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
(4)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare
(5)	Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
<b>Veterinario ufficiale</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»;

c) il capitolo 7 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 7

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA, DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI, SOGGETTI A RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI O A MISURE DI EMERGENZA IN RELAZIONE A MALATTIE ELENcate O EMERGENTI (MODELLO «PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT»)**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del	<b>I.2. Riferimento IMSOC</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.2a. Riferimento locale</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento</b> Nome    N. di registrazione Indirizzo  Paese    Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome    N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese    Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	<b>I.16. Trasportatore</b> Nome    N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo  Paese    Codice ISO del paese	
	<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo    Codice Paese    Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			

<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. la partita consiste di <sup>(1)</sup>specie elencate provenienti da <sup>(2)</sup>[uno stabilimento soggetto] <sup>(2)</sup>[una zona soggetta] <sup>(2)</sup>[alle misure di emergenza di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429] <sup>(2)</sup>[alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429] in relazione a <sup>(2)</sup>[una malattia di categoria <sup>(2)</sup>[A] <sup>(2)</sup>[B] <sup>(2)</sup>[C] come definita all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione] <sup>(2)</sup>[una malattia emergente].</p> <p>II.2. Il movimento della partita è autorizzato alle seguenti condizioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">i prodotti di origine animale soddisfano le condizioni stabilite nella seguente autorizzazione:<sup>(3)</sup>.....</p> <p style="padding-left: 40px;">.....</p> <p style="padding-left: 40px;">per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per:<sup>(4)</sup>.....</p> <p style="padding-left: 40px;">in:<sup>(5)</sup>.....</p> <p>II.3. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i mezzi di trasporto o i contenitori in conformità all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione <sup>A</sup> e la partita è identificata mediante <sup>(2)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(2)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p><sup>(2)</sup>[L'etichetta] <sup>(2)</sup>[La voce nel manifesto di carico] di cui al punto II.3 riporta la seguente dicitura:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Prodotti di origine animale ottenuti da <sup>(2)</sup>[pesci] <sup>(2)</sup>[molluschi] <sup>(2)</sup>[crostacei] provenienti da un'area soggetta a <sup>(2)</sup>[restrizioni dei movimenti] <sup>(2)</sup>[misure di emergenza]».</p>		
	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>B</sup>.</p>		

<sup>A</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

<sup>B</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

<b>Parte II</b>	
(1) Le specie elencate di cui alla colonna 3 o alla colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.	
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.	
(3) Numero, titolo e data dell'atto giuridico pertinente.	
(4) Nome della malattia pertinente.	
(5) Inserire l'indicazione della zona soggetta a restrizioni che comprende gli stabilimenti di origine dei prodotti.	
<b>Veterinario ufficiale</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma»;

2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

L'allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario:

Modello

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER	Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano
--------------------------------	---

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A DETERMINATI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, AL RILASCIO IN NATURA O AD ALTRI SCOPI, ESCLUSO IL CONSUMO UMANO (MODELLO «AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER»)**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Codice Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo			

<b>I.20. Certificato come o per</b>						
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> <b>Zona di stabulazione</b>						
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>			<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
Paese terzo			Codice ISO del paese			
<b>I.24</b>			<b>I.25.</b>		<b>I.26</b>	
Numero totale di colli			Quantità totale		Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27 Descrizione della partita</b>						
Codic e NC	Specie	Sottospecie/categoria	Natura del prodotto	Tipo di imballaggio	Età	Quantità
				Numero di colli		Peso netto
				Numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento		

## PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-  
ESTAB/RELEASE/OTHER

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>A</sup> e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti.</p> <p><sup>(1)</sup>II.2. Gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura <sup>(1)</sup>[registrato] <sup>(1)</sup>[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura;</p> <p>ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento di acquacoltura;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento di acquacoltura;</p> <p>II.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi delle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e di malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento di acquacoltura.]</p>	

<sup>A</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-  
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p><b>II.3. Prescrizioni generali in materia di sanità</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.3.1. provengono da <sup>(1)</sup>[un paese] <sup>(1)</sup>[un territorio] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] con <sup>(2)</sup>codice: __ __ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>B</sup> per l'ingresso nell'Unione di determinate specie di animali acquatici;</p> <p>II.3.2. sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali acquatici non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento di acquacoltura, non vi erano indicazioni di malattie;</p> <p>II.3.3. saranno spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;</p> <p>II.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p> <p><sup>(1)</sup><b>II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p><sup>(1)</sup><b>II.4.1. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da <i>Microcytos mackini</i>, l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, l'infezione da sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da <sup>(1)</sup>[un paese dichiarato] <sup>(1)</sup>[un territorio dichiarato] <sup>(1)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(1)</sup>[necrosi ematopoietica epizootica] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Microcytos mackini</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da sindrome di Taura] <sup>(1)</sup>[infezione da virus della malattia della testa gialla] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>C</sup> e in cui tutte le <sup>(3)</sup>specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>i) sono introdotte da <sup>(1)</sup>[un altro paese dichiarato] <sup>(1)</sup>[un altro territorio dichiarato] <sup>(1)</sup>[un'altra zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un altro compartimento dichiarato] indenne dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>ii) non sono vaccinate contro <sup>(1)</sup>[tale malattia] <sup>(1)</sup>[tali malattie].]</p>
--	---

<sup>B</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>C</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-  
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p><sup>(1)(4)</sup> <b>[II.4.2. Prescrizioni per le <sup>(3)</sup>specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da <sup>(1)</sup>[un paese dichiarato] <sup>(1)</sup>[un territorio dichiarato] <sup>(1)</sup>[una zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un compartimento dichiarato] indenne da <sup>(1)</sup>[setticemia emorragica virale (SEV)] <sup>(1)</sup>[necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] <sup>(1)</sup>[infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] <sup>(1)</sup>[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e in cui tutte le <sup>(3)</sup>specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sono introdotte da <sup>(1)</sup>[un altro paese dichiarato] <sup>(1)</sup>[un altro territorio dichiarato] <sup>(1)</sup>[un'altra zona dichiarata] <sup>(1)</sup>[un altro compartimento dichiarato] indenne dalla stessa o dalle stesse malattie;</li> <li>ii) non sono vaccinate contro <sup>(1)</sup>[tale malattia] <sup>(1)</sup>[tali malattie].]</li> </ul> <p><sup>(1)(5)</sup> <b>[II.4.3. Prescrizioni per le <sup>(6)</sup>specie sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 <math>\mu</math>var (OsHV-1 <math>\mu</math>var) e per le <sup>(3)</sup>specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da <sup>(1)</sup>[un paese] <sup>(1)</sup>[un territorio] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda <sup>(1)</sup>[la VPC], <sup>(1)</sup>[la BKD], <sup>(1)</sup>[la IPN], <sup>(1)</sup>[la GS], <sup>(1)</sup>[la SAV], <sup>(1)</sup>[l'OsHV-1 <math>\mu</math>var], <sup>(1)</sup>[il KHV], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato <sup>(1)</sup>[nell'allegato I] <sup>(1)</sup>[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione <sup>D</sup>.]</p> <p><sup>(1)</sup>oppure <b>[II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, sono animali acquatici destinati a uno stabilimento confinato che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>E</sup> per essere utilizzati a fini di ricerca.]</p>
--	--

<sup>D</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

<sup>E</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-  
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p><sup>(1)</sup>oppure <b>II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, sono animali acquatici selvatici che <sup>(1)</sup>[sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dall'autorità competente nel <sup>(1)</sup>[paese] <sup>(1)</sup>[territorio] di origine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691.] <sup>(1)</sup>[saranno sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da <sup>(1)</sup>[uno stabilimento] <sup>(1)</sup>[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</li> <li>ii) gli animali acquatici non sono stati a contatto con animali detenuti di <sup>(3)</sup>specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</li> </ul> <p><b>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>II.6.1. gli animali acquatici sono spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine e non sono scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada;</li> <li>II.6.2. l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;</li> <li>II.6.3. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;</li> <li>ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</li> <li>iii) <sup>(1)</sup>[il contenitore non è stato utilizzato in precedenza o è stato pulito e disinfettato] <sup>(1)</sup>[la barca vivaio non è stata utilizzata in precedenza o è stata pulita e disinfettata], conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del <sup>(1)</sup>[paese terzo] <sup>(1)</sup>[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione;</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-  
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>II.6.4. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o <sup>(1)</sup>[nello stesso contenitore] <sup>(1)</sup>[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.6.5. qualora sia necessario un ricambio di acqua in <sup>(1)</sup>[un paese terzo] <sup>(1)</sup>[un territorio] <sup>(1)</sup>[una zona] <sup>(1)</sup>[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo <sup>(1)</sup>[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del <sup>(1)</sup>[paese terzo] <sup>(1)</sup>[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua.] <sup>(1)</sup>[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione.]</p> <p><b>II.7.Prescrizioni in materia di etichettatura</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i <sup>(1)</sup>[mezzi di trasporto] <sup>(1)</sup>[contenitori] in conformità all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.7.1. la partita è identificata mediante <sup>(1)</sup>[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(1)</sup>[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario;</p> <p>II.7.2. l'etichetta leggibile e visibile conterrà almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di contenitori presenti nella partita;</li> <li>b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;</li> <li>c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;</li> <li>d) lo scopo cui sono destinati gli animali.</li> </ol> <p><b>II.8.Validità del certificato sanitario</b></p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	---

## PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-  
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente modello di certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di animali acquatici per gli scopi indicati nel suo titolo, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Il presente modello di certificato non va utilizzato per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati al consumo umano in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, compresi gli animali destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, o</li> <li>ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691,</li> </ul> <p>per i quali deve essere utilizzato, a seconda dei casi, il modello di certificato FISH-CRUST-HC, di cui all'allegato III, capitolo 28, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>F</sup>, o il modello di certificato MOL-HC, di cui all'allegato III, capitolo 31, del medesimo regolamento.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da <i>Microcytos mackini</i>, l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, l'infezione da sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla</li> <li>(2) Il codice del paese terzo/del territorio/della zona/del compartimento figurante nella colonna 2 dell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.</li> <li>(3) Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>G</sup>. Le specie vettrici elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato XXX del regolamento delegato (UE) 2020/692.</li> </ul>
--	--

<sup>F</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

<sup>G</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).».

**PAESE****Modello di certificato AQUA-ENTRY-  
ESTAB/RELEASE/OTHER**

	(4)	Applicabile in tutti i casi in cui gli animali acquatici sono destinati a essere rilasciati in natura nell'Unione o quando lo Stato membro di destinazione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
	(5)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare
	(6)	Le specie elencate nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
<b>Veterinario ufficiale</b>		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT